Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 110° — Numero 67

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA ROMA - Giovedì, 13 marzo 1969

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI — TELEFONO 650-139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO — LIBRERIA DELLO STATO — PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 — 00100 ROMA — CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Annuo L. 19.030 - Semestrale L. 10.020 - Trimestrale L. 5.520 - Un fascicolo L. 90 - Fascicoli annate arretrate: L. 180 - Supplementi ordinari: L. 90 per ogni sedicesimo o frazione di esso.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)

Annuo L. 14.330 - Semestrale L. 8.020 - Trimestrale L. 4.520 - Un fascicolo L. 80 - Fascicoli annate arretrate: L. 160.

I PREZZI di abbonamento sono comprensivi d'imposta di bollo — Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento sono il doppio di quelli indicati per l'interno
I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/40500 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, via Chiaia, 5; FIRENZE, via Cavour, 46/r; GENOVA, via XII Ottobre, 172/r (Piccapietra) e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato — Libreria dello Stato — Piazza Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo maggiorato delle spese di spedizione a mezzo del c/c postale 1/2640. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni — via XX Settembre — Palazzo del Ministero del Tesoro). Le agenzie di Milano, Napoli, Firenze e Genova possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

REGIONI

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 ottobre 1968, n. **1472.**

Modificazioni allo statuto della libera Università degli studi di Urbino.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto della libera Università degli studi di Urbino, approvato con regio decreto 8 febbraio 1925, n. 230, e modificato con regio decreto 31 ottobre 1929, n. 2475, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalla autorità accademiche dell'università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione di concerto con quello per il tesoro;

Decreta:

Lo statuto della libera Università degli studi di Urbino, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato nel senso che le tabelle *A*, *B*, *C*, *D*, *E*, *F*, *G*, *H*, ed *I* relative al personale insegnante, assistente, amministrativo, di biblioteca ed ausiliario sono abrogate e sostituite nel modo seguente:

TABELLA *A*

RUOLO DEI PROFESSORI

Facoltà di giurisprudenza	n. 15
Facoltà di economia e commercio	» 10
Facoltà di lettere e filosofia	» 10
Facoltà di magistero	» 16
Facoltà di farmacia	» 5

Attribuzione dei coefficienti:

580 quinta classe di stipendio, all'atto della nomina a straordinario

700 quarta classe di stipendio, all'atto della nomina ad ordinario (dopo 3 anni di straordinariato)

800 terza classe di stipendio dopo 5 anni di permanenza nella quarta classe

970 seconda classe di stipendio dopo 4 anni di permanenza nella terza classe

1040 prima classe di stipendio dopo 4 anni di permanenza nella seconda classe

TABELLA *A-bis*

RUOLO DEI PROFESSORI AGGREGATI

Facoltà di giurisprudenza	n. —
Facoltà di economia e commercio	» —
Facoltà di lettere e filosofia	» 5
Facoltà di magistero	» 5
Facoltà di farmacia	» —

Coeff. 500 - all'atto della nomina

Coeff. 580 - all'atto della nomina stabile

Coeff. 630 - dopo 5 anni di permanenza nel coeff. 580

Coeff. 750 - dopo 4 anni di permanenza nel coeff. 630

Coeff. 820 - dopo 4 anni di permanenza nel coeff. 750

TABELLA *B*

POSTI DI RUOLO DEGLI ASSISTENTI E DEI LETTORI

Facoltà di giurisprudenza	n. 10
Facoltà di economia e commercio	» 12
Facoltà di lettere e filosofia	» 21
Facoltà di magistero	» 50
Facoltà di farmacia	» 10

Coeff. 309 - IV classe di stipendio

Coeff. 420 - III classe di stipendio, dopo 2 anni di permanenza nella IV classe

Coeff. 500 - II classe di stipendio, dopo 8 anni di permanenza nella III classe

Coeff. 580 - I classe di stipendio, dopo 4 anni di permanenza nella II classe.

TABELLA *B-bis*

RUOLO ORGANICO DEL PERSONALE TECNICO

Qualifica	Coefficiente	Numero dei posti
Tecnico di III classe	180	5
Tecnico in prova	157	

TABELLA *C*

TABELLE ORGANICHE DEL PERSONALE DI AMMINISTRAZIONE, DI BIBLIOTECA, TECNICO E AUSILIARIO

Ruolo organico del personale della carriera direttiva degli uffici amministrativi e di biblioteca

a) Amministrazione

Coefficiente	Qualifica	Numero dei posti
670	Direttore amministrativo di 1ª classe	1
500	Direttore amministrativo di 2ª classe	
402	Direttore di sezione	3
325	Consigliere di 1ª classe	6
271	Consigliere di 2ª classe	
229	Consigliere di 3ª classe	
		10

b) Biblioteca

Coefficiente	Qualifica	Numero dei posti
402	Bibliotecario 2ª classe	1
325	Bibliotecario 3ª classe	2
271	Bibliotecario aggiunto	
229	Vice bibliotecario	
		3

TABELLA *D*

Ruolo organico del personale della carriera di concetto degli uffici amminitrativi e di biblioteca

a) Amministrazione

Coefficiente	Qualifica	Numero dei posti
325	Primo segretario	1
271	Segretario	
229	Segretario aggiunto	7
202	Vice segretario	
		8

b) Biblioteca

Coefficiente	Qualifica	Numero dei posti
271	Aiuto bibliotecario	
229	Aiuto bibliotecario aggiunto	3
202	Aiuto vice bibliotecario	
		3

TABELLA *E*

Ruolo organico del personale di ragioneria

a) Carriera direttiva

Coefficiente	Qualifica	Numero dei posti
402	Ragioniere principale	1
325	Primo ragioniere	

b) Carriera di concetto

Coefficiente	Qualifica	Numero dei posti
271	Ragioniere	
229	Ragioniere aggiunto	3
202	Vice ragioniere	
		4

TABELLA *F*

Ruolo organico del personale della carriera esecutiva

Coefficiente	Qualifica	Numero dei posti
271	Archivista capo	3
229	Primo archivista	6
202	Archivista	
180	Applicato	25
157	Applicato aggiunto	
		34

TABELLA *G*

Ruolo organico della carriera di concetto dei tecnici coadiutori

Coefficiente	Qualifica	Numero dei posti
325	Tecnico coadiutore di 1ª classe	
271	Tecnico coadiutore di 2ª classe	2
229	Tecnico coadiutore di 3ª classe	
202	Tecnico coadiutore aggiunto	
		2

TABELLA *H*

Ruolo organico della carriera esecutiva del personale tecnico

Coefficiente	Qualifica	Numero dei posti
202	Tecnico di 2ª classe	2
180	Tecnico di 3ª classe	5
157	Tecnico in prova	
		7

TABELLA *I*

Ruolo organico del personale ausiliario

Coefficiente	Qualifica	Numero dei posti
173	Bidello, custode, usciere di 1ª classe	2
159	Bidello, custode, usciere di 2ª classe	8
151	Bidello, custode, usciere di 3ª classe	20
		30

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 18 ottobre 1968

SARAGAT

SCAGLIA — COLOMBO

Visto, *il Guardasigilli:* GAVA

Registrato alla Corte dei conti, addì 3 *marzo* 1969
Atti del Governo, registro n. 225, *foglio n.* 105. — GRECO

LEGGE 26 febbraio 1969, n. 35.

Autorizzazione di spesa per i comitati regionali per la programmazione economica.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

L'attività dei comitati regionali per la programmazione economica, istituiti con decreto ministeriale 22 settembre 1964 e successive modificazioni e integrazioni, è prorogata sino al 31 dicembre 1969.

Alle spese di funzionamento dei comitati indicati al precedente comma ed a quelle relative al finanziamento delle indagini, degli studi e delle rilevazioni occorrenti ai comitati medesimi si applicano le disposizioni dello articolo 1 della legge 14 novembre 1962, n. 1619, quale risulta modificato ed integrato dall'articolo 2 della legge 2 aprile 1964, n. 188 e dall'articolo 2 della legge 10 giugno 1965, n. 618, dell'articolo 14, primo comma, della legge 27 febbraio 1967, n. 48, nonchè dell'ultimo comma dell'articolo 1 della legge 5 febbraio 1968, n. 86.

Le aperture di credito disposte a favore dei prefetti, ai sensi dell'articolo 1, ultimo comma, della legge 14 novembre 1962, n. 1619, quale risulta modificato dall'articolo 2 della legge 10 giugno 1965, n. 618, per il pagamento delle spese di cui al comma precedente, sono commutabili in quietanza di contabilità speciale.

Art. 2.

Per l'applicazione della presente legge è autorizzata la spesa di lire 600 milioni, da iscrivere nello stato di previsione della spesa del Ministero del bilancio e della programmazione economica per l'anno finanziario 1969.

Al suindicato onere di lire 600 milioni si provvede con corrispondente riduzione dello stanziamento del capitolo 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1969.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere con propri decreti alle occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 26 febbraio 1969

SARAGAT

RUMOR — PRETI — COLOMBO

Visto, *il Guardasigilli*: GAVA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 6 dicembre 1968.

Proroga della durata del consorzio di rimboschimento tra lo Stato e la provincia di Lecce.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 75 del regio decreto-legge 30 dicembre 1923, n. 3267, sul riordinamento e sulla riforma della legislazione in materia di boschi e di terreni montani;

Visto il decreto presidenziale 1° febbraio 1957, con il quale venne costituito un consorzio tra lo Stato e la provincia di Lecce, allo scopo di promuovere il rimboschimento e la ricostituzione dei boschi estremamente deteriorati, nei terreni della provincia medesima sottoposti a vincolo per scopi idrogeologici;

Vista la deliberazione n. 213, in data 14 aprile 1967, con la quale la giunta provinciale di Lecce ha determinato di rinnovare l'adesione al consorzio stesso per un quinquennio, a decorrere dall'anno 1967, fissando nel contempo il contributo della provincia in lire 5.000.000 annui;

Constatato che il deliberato di detta giunta provinciale è stato regolarmente ratificato dal consiglio provinciale di Lecce con deliberazione n. 86 del 30 giugno 1967;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e le foreste;

Decreta:

La durata del consorzio di rimboschimento — costituito tra lo Stato e la provincia di Lecce con decreto presidenziale 1° febbraio 1957 — è prorogata per cinque anni, a decorrere dall'anno finanziario 1967 e fino allo anno 1971 compreso. Lo Stato conferisce al consorzio il contributo annuo di lire 5.000.000 (cinquemilioni).

L'erogazione di detto contributo annuo è subordinata al versamento della medesima quota da parte della provincia di Lecce.

Il contributo statale relativo agli anni 1967 e 1968 sarà prelevato, rispettivamente, sui resti e sulle competenze del capitolo 5603 dello stato di previsione del Ministero dell'agricoltura e delle foreste per l'anno finanziario 1968, mentre le successive quote annue di contributo saranno prelevate sui corrispondenti capitoli dei futuri anni finanziari.

Il Ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, previa registrazione alla Corte dei conti.

Dato a Roma, addì 6 dicembre 1968

SARAGAT

SEDATI

Registrato alla Corte dei conti, addì 31 *gennaio* 1969
Registro n. 2 *Corpo forestale dello Stato, foglio n.* 375

(2084)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 16 dicembre 1968.

Proroga della durata del consorzio di rimboschimento tra lo Stato e la provincia di Perugia.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 75 del regio decreto-legge 30 dicembre 1923, n. 3267, sul riordinamento e sulla riforma della legislazione in materia di boschi e di terreni montani;

Visto il regio decreto 25 febbraio 1925, n. 247, con il quale venne costituito un consorzio tra lo Stato e la provincia di Perugia, allo scopo di promuovere il rimboschimento e la ricostituzione dei boschi estremamente deteriorati, nei terreni della provincia medesima sottoposti a vincolo per scopi idrogeologici;

Visto il decreto presidenziale 2 giugno 1962, con il quale la durata di detto consorzio venne prorogata per un quinquennio, fino al 30 giugno 1965, con il contributo statale annuo di L. 2.000.000;

Vista la deliberazione n. 125, in data 8 marzo 1967, con la quale il consiglio provinciale di Perugia ha determinato di rinnovare l'adesione al consorzio stesso per un quinquennio, a decorrere dall'anno 1967, fissando nel contempo il contributo della provincia in L. 2.000.000 annui;

Su proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e le foreste;

Decreta:

La durata del consorzio di rimboschimento — costituito tra lo Stato e la provincia di Perugia con regio decreto 25 febbraio 1925, n. 247 — è prorogata per cinque anni, a decorrere dall'anno finanziario 1967 e fino all'anno 1971 compreso. Lo Stato conferisce al consorzio il contributo annuo di lire 2.000.000 (duemilioni).

L'erogazione di detto contributo annuo è subordinata al versamento della medesima quota da parte della provincia di Perugia.

Il contributo statale relativo agli anni 1967 e 1968 sarà prelevato, rispettivamente, sui resti e sulle competenze del capitolo 5603 dello stato di previsione del Ministero dell'agricoltura e delle foreste per l'anno finanziario 1968, mentre le successive quote annue di contributo saranno prelevate sui corrispondenti capitoli dei futuri anni finanziari.

Il Ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, previa registrazione alla Corte dei conti.

Dato a Roma, addì 16 dicembre 1968

SARAGAT

VALSECCHI

Registrato alla Corte dei conti, addì 31 gennaio 1969
Registro n. 2 Corpo forestale dello Stato, foglio n. 372

(2085)

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 25 febbraio 1969.

Modificazione dell'art. 28 del regolamento concernente la istituzione ed il funzionamento degli organi di ricerca del Consiglio nazionale delle ricerche ed altre iniziative dello stesso consiglio per lo sviluppo delle attività scientifiche.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Vista la legge 2 marzo 1963, n. 283, concernente la organizzazione e lo sviluppo della ricerca scientifica in Italia;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 26 gennaio 1967, con il quale è stato approvato il regolamento concernente l'istituzione ed il funzionamento degli organi di ricerca del Consiglio nazionale delle ricerche ed altre iniziative dello stesso consiglio per lo sviluppo delle attività scientifiche;

Vista la deliberazione del 5 dicembre 1968 adottata dal consiglio di presidenza del Consiglio nazionale delle ricerche per la modifica dell'art. 28 del regolamento suindicato;

Visto l'art. 5, ultimo comma, della citata legge 2 marzo 1963, n. 283;

Sentito il Comitato interministeriale per la programmazione economica, integrato ai sensi dell'art. 18 della legge 27 febbraio 1967, n. 48;

Decreta:

L'art. 28 del regolamento concernente l'istituzione ed il funzionamento degli organi di ricerca del Consiglio nazionale delle ricerche ed altre iniziative dello stesso consiglio per lo sviluppo delle attività scientifiche, di cui alle premesse, è modificato e sostituito come segue:

« Entro il 15 marzo 1969, tutti gli organi di ricerca attualmente costituiti nell'ambito del C.N.R. saranno sottoposti a generale revisione con la procedura stabilita dall'art. 15 allo scopo:

a) di accertare la loro rispondenza alle attuali esigenze della programmazione scientifica, quale risulta dalla relazione generale sullo stato della ricerca scientifica e tecnologica approvata dal Comitato interministeriale per la ricostruzione ai sensi dell'art. 2 della legge 2 marzo 1963, n. 283;

b) di uniformare la loro struttura alle disposizioni contenute nel presente regolamento ».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 25 febbraio 1969

RUMOR

(2381)

DECRETO MINISTERIALE 27 febbraio 1968.

Delimitazione della zona portuale interna di Brenzone Porto sul lago di Garda.

IL MINISTRO
PER I TRASPORTI E L'AVIAZIONE CIVILE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LE FINANZE
E
IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Visti gli articoli 21, 56, 1272 e 1274 del codice della navigazione, approvato con regio decreto 30 marzo 1942, n. 327;

Visti gli articoli 5, 158, 159 e 160 del regolamento per la navigazione interna, approvato con decreto presidenziale 28 giugno 1949, n. 631;

Udito il parere del Comitato superiore della navigazione interna;

Decreta:

Art. 1.

La zona portuale di Brenzone Porto (lago di Garda) sita nella circoscrizione territoriale del comune di Brenzone (Magugnano) è delimitata secondo la annessa planimetria in scala 1:1000 che fa parte integrante del presente decreto.

In tale planimetria — che comprende il foglio mappale VI dell'ufficio tecnico erariale per la provincia di Verona — la zona portuale predetta è indicata con colorazione gialla ed è delimitata da una linea continua in rosso.

Art. 2.

La zona portuale di cui al precedente articolo comprende, la darsena D, lo scivolo S, l'area demaniale A, il molo M e la fascia di area demaniale di m. 1 di lunghezza collegante l'area A, con la radice del molo M lungo lo intero perimetro della darsena D nonchè lo specchio d'acqua antistante.

Essa è delimitata come segue:

Verso terra: dal limite ovest e sud della particella 35 confinante con la zona demaniale A; dal perimetro della darsena D confinante con la banchina nord, la strada provinciale e la banchina sud.

Verso lago:

a) a nord-est da un allineamento in prosecuzione verso lago, lungo m. 40 a partire dalla riva del confine sud-ovest della particella 10 con la particella 7;

b) a sud-ovest da un allineamento in prosecuzione verso lago, lungo m. 50, a partire dalla estremità ovest sulla riva, del confine fra le particelle 288 e 40;

c) ad ovest dal congiungimento degli estremi degli allineamenti *a*) e *b*) come sopra indicati.

Art. 3.

Entro novanta giorni dalla pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica coloro che occupano, senza la prescritta concessione, aree o beni demaniali compresi nella zona portuale delimitata nel precedente art. 2 devono presentare la relativa domanda di concessione al competente ispettorato di porto di Desenzano.

Art. 4.

Il presente decreto e la planimetria, che ne fa parte integrante, rimangono visibili presso il Ministero dei tra-

sporti e dell'aviazione civile - Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione - Ufficio navigazione interna, presso la Direzione compartimentale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione per la Lombardia e presso l'ispettorato di porto di Desenzano.

Roma, addì 27 febbraio 1968

Il Ministro per i trasporti e l'aviazione civile
SCALFARO

p. *Il Ministro per le finanze*
V. COLOMBO

Il Ministro per i lavori pubblici
MANCINI

Registrato alla Corte dei conti, addì 24 ottobre 1968
Registro n. 116 *bilancio Trasporti, foglio n.* 171

(1991)

DECRETO MINISTERIALE 31 maggio 1968.

Ricostituzione della commissione centrale per l'avviamento al lavoro e per l'assistenza dei disoccupati.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 29 aprile 1949, n. 264, concernente provvedimenti in materia di avviamento al lavoro e di assistenza dei lavoratori involontariamente disoccupati;

Visto l'art. 3 della stessa legge che stabilisce in due anni la durata in carica dei membri componenti la commissione centrale per l'avviamento al lavoro e per l'assistenza dei disoccupati;

Visto il proprio decreto ministeriale 18 marzo 1965, con il quale è stato provveduto alla rinnovazione della predetta commissione centrale;

Considerata la necessità di provvedere alla ricostituzione della commissione stessa, in seguito alla scadenza del biennio;

Valutati i dati e gli elementi acquisiti all'amministrazione in ordine al grado di rappresentatività delle organizzazioni sindacali;

Considerato il conseguente riparto della rappresentanza di categoria prevista dall'art. 3 della citata legge 29 aprile 1949, n. 264, fra le rispettive organizzazioni;

Viste le designazioni pervenute all'amministrazione;

Visto l'art. 63 della legge 29 aprile 1949, n. 264, modificato dall'art. 3 della legge 4 maggio 1951, n. 456;

Decreta:

Art. 1.

La commissione centrale per l'avviamento al lavoro e per l'assistenza dei disoccupati, è composta come segue:

Francisconi Doro, Cicchitto Fabrizio, Cini Domenico, Guerzoni Micaela, Bertona Bruno, Zianioni Enrico, Baldini Giancarlo, Tisselli Paolo, membri effettivi e Cerri Carlo, Guglielmino Emilio, Favero G. Paolo, Colzi Giorgio, Amoroso dott. Antonio, Lucchini Adolfo, Zari Onelio, Rufino Luciano, membri supplenti, in rappresentanza dei lavoratori;

Milano dott. Mario, Misserville dott. Giuseppe, Ricci avv. Eugenio, Chericoni dott. Eldo, membri effettivi e Biocca avv. Mario, Cannamela dott. Silvestro, Lo Vecchio Musti prof. Manlio, Santi dott. Mario, membri supplenti, in rappresentanza dei datori di lavoro;

Ciabattini avv. Raffaele, membro effettivo e Tabarelli avv. Mario, membro supplente, in rappresentanza dei dirigenti di azienda;

Parlagreco prof. Attilio, membro effettivo e Crispolti dott. Giovanni, membro supplente, in rappresentanza dei coltivatori diretti;

Gasparri Ulderigo, membro effettivo e Manini dottor Mario, membro supplente, in rappresentanza degli artigiani;

Guerrieri prof. Danilo, direttore generale del collocamento della manodopera, membro effettivo e Tavernini dott. Ugo, membro supplente; Purpura dott. Rosario, direttore generale dei rapporti di lavoro, membro effettivo e Pironti dott. Remo, membro supplente; Roselli dott. Ferdinando, direttore generale della previdenza e assistenza sociale, membro effettivo e Gorini dott. Bruno, membro supplente, in rappresentanza del Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

Nuzzaci dott. Umberto, membro effettivo e Puglisi dott.ssa Maria, membro supplente, in rappresentanza del Ministero del tesoro;

Gazzera dott. Enzo, membro effettivo e Sciamanna dott. Osvaldo, membro suplente, in rappresentanza del Ministero dell'agricoltura e foreste;

Gallo dott. Giuseppe, membro effettivo e Terrana dott. Carmelo, membro supplente, in rappresentanza del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Campopiano prof. Renato, membro effetttivo e Paretti dott. Orazio, membro supplente, in rappresentanza dell'Istituto nazionale della previdenza sociale.

Art. 2.

Alle sedute della commissione centrale e dei comitati previsti dall'art. 4 della legge 29 aprile 1949, n. 264, nelle quali sia trattata la materia di cui all'art. 2, n. 4 della legge stessa, parteciperà:

Grillo dott. Vincenzo, membro effettivo, e Cerbo dott. Francesco, membro supplente, in rappresentanza del Ministero della pubblica istruzione.

Alle sedute della commissione centrale e dei comitati previsti dall'art. 4 della legge 29 aprile 1949, n. 264, qualora si trattino materie interessanti le regioni a statuto autonomo, entro i limiti dei poteri ad esse conferiti dalla Costituzione, parteciperanno:

Di Gristina dott. Salvatore, membro effettivo, e Zaso dott. Salvatore, membro supplente, in rappresentanza della Sicilia;

Del Rio dott. Romualdo, membro effettivo, e Onorato dott. Mario, membro supplente, in rappresentanza della Sardegna;

Agostini dott. Guido, membro effettivo, e Mayer dott. Walter, membro supplente, in rappresentanza del Trentino-Alto Adige;

Benzo dott. ing. Carlo, membro effettivo, e Marcoz dott. Oreste, membro supplente, in rappresentanza della Valle d'Aosta;

Dal Mas Bernardo, membro effettivo, e Calegari dott. Duilio, membro supplente, in rappresentanza del Friuli-Venezia Giulia.

Art. 3.

Le funzioni di segretario e vice segretario della commissione centrale per l'avviamento al lavoro e per l'assistenza dei disoccupati sono disimpegnate rispettivamente dal dott. Renato Gambetta, direttore di divisione e dal dott. Cesare Sarli, direttore del ruolo degli uffici del lavoro e della massima occupazione.

Art. 4.

La corresponsione dei gettoni di presenza e del trattamento di missione ai componenti della commissione centrale e dei comitati previsti dall'art. 4 della legge 29 aprile 1949, n. 264, sarà disciplinata con successivo decreto, ai sensi dell'art. 63 della stessa disposizione legislativa, modificato dall'art. 3 della legge 4 maggio 1951, n. 456.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 31 maggio 1968

Il Ministro: Bosco

Registrato alla Corte dei conti, addì 5 febbraio 1969
Registro n. 2 Lavoro e previdenza sociale, foglio n. 52

(2058)

DECRETO MINISTERIALE 11 novembre 1968.

Decentramento di compiti e funzioni dall'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione di Cagliari alla sezione zonale di Oristano.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1955, n. 520, sulla riorganizzazione centrale e periferica del Ministero del lavoro;

Vista la legge 22 luglio 1961, n. 628, contenente modifiche all'ordinamento del Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

Visto il fonogramma n. 1934/4258 del 4 marzo 1968, con il quale la Presidenza del Consiglio dei Ministri ha interessato il Ministero del lavoro e della previdenza sociale perchè sia esaminata la possibilità di istituire nel comune di Oristano una sede staccata dell'ufficio provinciale del lavoro di Cagliari, essendo particolarmente avvertita l'esigenza di un suo decentramento;

Vista la nota n. 1881-1/Cb/5 del 21 marzo 1968, con la quale l'ufficio regionale del lavoro di Cagliari esprime parere favorevole per il decentramento alla sezione zonale di Oristano di tutti i compiti istituzionali, propri dell'ufficio provinciale del lavoro, previsti dall'art. 12 della legge 22 luglio 1961, n. 628;

Vista la nota n. 22486 del 30 settembre 1968, con la quale l'ufficio provinciale del lavoro di Cagliari esprime parere favorevole per il decentramento di tutti i propri compiti istituzionali alla sezione zonale di Oristano;

Considerato che il suddetto decentramento di compiti e di funzioni, da esercitare per delega dell'ufficio provinciale del lavoro di Cagliari, dalla sezione zonale di Oristano sui comuni della provincia di Cagliari compresi nella giurisdizione del tribunale di Oristano, risponde, oltre che ad esigenze organico-funzionali, soprattutto alle reali obiettive necessità e agli interessi dei lavoratori abitanti nella zona ricadente nella predetta giurisdizione territoriale;

Ritenuto che, a mente del combinato disposto degli articoli 22, comma quarto, e 23, comma secondo, del decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1955, n. 520 e degli articoli 11, comma terzo, e 12, comma quinto, della legge 22 luglio 1961, n. 628, si possa procedere al decentramento di compiti e funzioni propri dell'ufficio provinciale del lavoro di Cagliari alla sezione zonale di Oristano limitatamente ai comuni compresi nella giurisdizione territoriale del tribunale di Oristano;

Decreta:

Art. 1.

A far tempo dalla data del presente decreto i compiti e le funzioni di cui all'art. 12 della legge 22 luglio 1961, n. 628, sono demandati dall'ufficio provinciale del lavoro di Cagliari alla sezione zonale di Oristano.

Art. 2.

La sezione zonale di Oristano eserciterà, a partire dalla data del presente decreto, i compiti e le funzioni di cui al precedente art. 1 sulla circoscrizione territoriale comprendente i seguenti comuni della provincia di Cagliari:

1) Abbasanta
2) Aidomaggiore
3) Ales
4) Allai
5) Arborea
6) Ardauli
7) Assolo
8) Asuni
9) Baradili
10) Baratili S. Pietro
11) Baressa
12) Bauladu
13) Bidonì
14) Bonarcado
15) Boroneddu
16) Busachi
17) Cabras
18) Figu Gonnosnò
19) Fordongianus
20) Ghilarza
21) Gonnoscodina
22) Gonnostramatza
23) Marrubiu
24) Masullas
25) Milis
26) Mogorella
27) Mogoro
28) Morgongiori
29) Narbolia
30) Neoneli
31) Norbello
32) Nughedu S. Vittoria
33) Nurachi
34) Nureci
35) Ollasta
36) Ollastra Simaxis
37) Oristano
38) Palmas Arborea
39) Pau
40) Paulilatino
41) Riola Sardo
42) Ruinas
43) Samugheo
44) S. Nicolò Arcidano
45) Santa Giusta
46) S. Antonio Ruinas
47) Santulussurgiu
48) S. Vero Milis
49) Sedilo
50) Seneghe
51) Senis
52) Siamaggiore
53) Siamanna-Siapiccia
54) Simala
55) Simaxis
56) Sini
57) Siris
58) Solarussa
59) Sorradile
60) Tadasuni
61) Terralba
62) Tramatza
63) Ula Tirso
64) Uras
65) Usellus
66) Villanova Truschedu
67) Villaurbana
68) Villaverde
69) Zeddiani
70) Zerfaliu

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per il visto e la registrazione.

Roma, addì 11 novembre 1968

Il Ministro: Bosco

Registrato alla Corte dei conti, addì 12 dicembre 1968
Registro n. 14, Lavoro e prev soc., foglio n. 311

(2298)

DECRETO MINISTERIALE 5 febbraio 1969.

Nuovo sistema di versamento dei contributi I.N.P.S. per la rilevazione della misura della retribuzione ai fini del calcolo delle pensioni e la semplificazione del versamento dei contributi I.N.P.S., I.N.A.M. ed I.N.A.I.L.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488, recante « Aumento e nuovo sistema di calcolo delle pensioni a carico dell'assicurazione generale obbligatoria », il quale all'art. 5 prevede che con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con il Ministro per il tesoro, sentito il consiglio d'amministrazione dell'Istituto nazionale della previdenza sociale, entro il 31 dicembre 1968, deve essere stabilito un nuovo sistema di versamento dei contributi dovuti all'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti, che consenta la rilevazione diretta della retribuzione assoggettata a contribuzione;

Visto l'art. 39 dello stesso decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488, il quale stabilisce che entro il 31 dicembre 1968, con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, debbono essere emanate norme intese a semplificare il sistema delle denunzie delle retribuzioni da assoggettare a contribuzione per le assicurazioni generali obbligatorie, istituendo altresì un modulo di denunzia unica;

Considerato che l'attuazione di un sistema di versamento dei contributi, tale da consentire la diretta rilevazione della retribuzione imponibile, comporta necessariamente la modifica del vigente sistema di versamento di tutti i contributi previdenziali ed assistenziali riscossi dall'Istituto nazionale della previdenza sociale;

Ritenuto che le finalità sopraindicate possono essere utilmente realizzate mediante l'istituzione di un sistema di denunzia dei contributi basato sulla trasmissione di elenchi nominativi dei lavoratori occupati, con l'indicazione delle retribuzioni corrisposte, eliminando le marche assicurative;

Considerato che i dati rilevabili dai predetti elenchi nominativi, opportunamente elaborati con mezzi elettrocontabili, potranno consentire, altresì, la tempestiva ricostruzione delle posizioni assicurative per una sollecita liquidazione delle pensioni degli aventi diritto, nonchè di portare periodicamente a conoscenza dei lavoratori l'accreditamento dei contributi versati in loro favore;

Considerato che per la completa attuazione del nuovo sistema di versamento dei contributi è necessario all'Istituto nazionale della previdenza sociale di disporre di un congruo periodo di tempo per la riorganizzazione di alcune delle proprie strutture tecnico-amministrative, e per l'istituzione di appositi centri elettrocontabili;

Considerato che un sistema di semplificazione degli adempimenti a carico dei datori di lavoro, così come previsto dal succitato art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488, non può che essere collegato con la realizzazione degli obiettivi fissati dall'art. 5 dello stesso citato decreto;

Ritenuto che l'elenco nominativo dei lavoratori può essere utilizzato anche per la denunzia delle retribuzioni e per il versamento dei contributi dovuti agli altri Istituti di assicurazione sociale, con la conseguente effettiva semplificazione degli adempimenti dei datori di lavoro;

Ritenuto, pertanto, di poter disporre con un unico provvedimento l'attuazione di quanto stabilito con i richiamati articoli 5 e 39 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488;

Sentito il parere del consiglio di amministrazione dell'Istituto nazionale della previdenza sociale;

Decreta:

Art. 1.

E' istituito, nei termini e con le modalità previste nei successivi articoli, un nuovo sistema di denunzia e di versamento dei contributi base e a percentuale dovuti all'Istituto nazionale della previdenza sociale dai datori di lavoro, basato sulla trasmissione di elenchi nominativi dei lavoratori occupati, con l'indicazione delle retribuzioni corrisposte e di ogni altro elemento necessario per l'attuazione delle disposizioni sulle assicurazioni generali obbligatorie;

Art. 2.

Il nuovo sistema, attraverso l'elaborazione elettrocontabile dei dati contenuti nel modulo di denunzia, deve consentire:

la diretta rilevazione della retribuzione assoggettata a contribuzione e quindi utile a pensione, con l'eliminazione delle marche assicurative per la contribuzione base;

lo sviluppo del calcolo dei contributi e degli assegni familiari;

il diretto collegamento tra versamento dei contributi da parte dei datori di lavoro ed accreditamento ai lavoratori, con il conseguente aggiornamento delle posizioni individuali di questi ultimi;

l'invio ai lavoratori di un estratto conto periodico con la indicazione delle retribuzioni assoggettate alla contribuzione relativa all'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti;

la gestione dell'archivio anagrafico delle aziende e dei lavoratori assicurati;

la ripartizione contabile tra le varie gestioni dei contributi di rispettiva pertinenza;

l'utilizzazione dell'elenco nominativo ai fini del versamento dei contributi dovuti dai datori di lavoro ad altri istituti di assicurazione sociale per i medesimi lavoratori.

Art. 3.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale provvederà ad attuare il nuovo sistema, entro e non oltre il 31 dicembre 1971, limitatamente alle province che saranno indicate dal Consiglio di amministrazione dell'Istituto stesso, ed entro i tempi tecnici minimi necessari, progressivamente, in tutto il territorio della Repubblica.

Art. 4.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a servirsi, per l'attuazione del nuovo sistema previsto dal presente decreto, di tecnici elettronici spe-

cializzati esterni, il cui numero sarà stabilito dal comitato esecutivo dell'Istituto stesso che provvederà, altresì, a fissare i compensi sulla base delle misure correnti per tali categorie.

Le relative delibere dovranno essere sottoposte alla approvazione dei Ministeri del lavoro e della previdenza sociale e del tesoro.

Art. 5.

In relazione all'attuazione della normativa prevista dal presente decreto sono abrogate le disposizioni incompatibili con la normativa stessa.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 5 febbraio 1969

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
BRODOLINI

Il Ministro per il tesoro
COLOMBO

(2030)

DECRETO MINISTERIALE 13 febbraio 1969.

Sostituzione di un membro del consiglio generale dell'ente autonomo « Mostra-mercato nazionale della calzatura Civitanova Marche-Montegranaro », con sede in Civitanova Marche.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto il regio decreto-legge 29 gennaio 1934, n. 454, convertito nella legge 5 luglio 1934, n. 1607, sulla disciplina delle fiere, mostre ed esposizioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1955, n. 1386, col quale è stata riconosciuta la personalità giuridica dell'ente autonomo « Mostra-mercato nazionale della calzatura Civitanova Marche-Montegranaro », con sede in Civitanova Marche, e ne è stato approvato lo statuto;

Visto il proprio decreto 11 aprile 1967, riguardante la nomina per un triennio, del collegio dei revisori dei conti dell'ente;

Vista la lettera 17 gennaio 1969, n. 2394, con la quale la camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Macerata ha designato, quale proprio rappresentante nel predetto collegio, il per. agr. Giovanni Uncinetti Rinaldelli, in sostituzione del dott. Mario Tonali, trasferito ad altra sede di servizio;

Decreta:

Il per. agr. Giovanni Uncinetti Rinaldelli, è nominato membro effettivo del collegio dei revisori dei conti dell'ente autonomo « Mostra-mercato nazionale della calzatura Civitanova Marche-Montegranaro », con sede in Civitanova Marche, in rappresentanza della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Macerata, in sostituzione del dott. Mario Tonali.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 13 febbraio 1969

Il Ministro: TANASSI

(2210)

DECRETO MINISTERIALE 17 febbraio 1969.

Sostituzione di un membro effettivo del comitato per l'amministrazione del fondo a gestione autonoma per la assegnazione di borse di pratica commerciale all'estero.

IL MINISTRO PER IL COMMERCIO CON L'ESTERO

Vista la legge 24 luglio 1942, n. 1023, relativa alla costituzione di un fondo a gestione autonoma per l'assegnazione di borse di pratica commerciale all'estero;

Vista la legge 14 febbraio 1963, n. 280, concernente modifiche alla predetta legge 24 luglio 1942, n. 1023;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 luglio 1967, n. 1291, contenente norme di esecuzione alla menzionata legge 14 febbraio 1963, n. 280;

Visto il proprio decreto 29 maggio 1967, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 145 del 12 giugno 1967, con il quale il dott. Armando Fracassi, quale reggente la direzione generale per lo sviluppo degli scambi del Ministero del commercio con l'estero, è stato nominato membro effettivo del comitato per l'amministrazione del fondo a gestione autonoma per l'assegnazione di borse di pratica commerciale all'estero;

Considerato che il dott. Vincenzo Loreto, direttore generale per lo sviluppo degli scambi del Ministero del commercio con l'estero, a seguito della sua cessazione dall'incarico di capo di gabinetto del medesimo dicastero, ha riassunto le sue funzioni presso la citata direzione generale;

Decreta:

Il dott. Vincenzo Loreto, direttore generale per lo sviluppo degli scambi, è nominato membro effettivo del comitato per l'amministrazione del fondo a gestione autonoma per l'assegnazione di borse di pratica commerciale all'estero, in sostituzione del dott. Armando Fracassi, già reggente la predetta direzione generale.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 17 febbraio 1969

Il Ministro: V. COLOMBO

(2059)

DECRETO MINISTERIALE 18 febbraio 1969.

Caratteristiche dei buoni fruttiferi al portatore della Cassa depositi e prestiti (ventiquattresima e venticinquesima emissione).

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto l'art. 1 del regio decreto-legge 13 febbraio 1927, n. 201, convertito nella legge 22 dicembre 1927, n. 2582, istitutivo dei buoni fruttiferi al portatore della Cassa depositi e prestiti;

Visti i decreti ministeriali 22 luglio 1968, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 193 del 31 luglio 1968, e 15 novembre 1968, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 297 del 22 novembre 1968 con i quali sono state autorizzate rispettivamente la ventiquattresima e la venticinquesima emissione dei buoni predetti ed è stata fatta riserva di stabilirne le nuove caratteristiche tecniche;

Decreta:

Le caratteristiche tecniche dei buoni annuali fruttiferi al portatore della Cassa depositi e prestiti —

ventiquattresima e venticinquesima emissione — del taglio da lire 100.000, 500.000, 1.000.000, 2.000.000, 5.000.000, 10.000.000, 50.000.000, 100.000.000, 500.000.000 e 1.000.000.000 sono le seguenti:

I moduli per i buoni, di forma rettangolare, sono costituiti dal corpo del buono, posto al centro, dalla matrice e dalla contromatrice, collocate ai lati e da staccare all'atto della emissione del buono.

Nell'intervallo fra il corpo del buono, la matrice e la contromatrice, vi è una lista di separazione con fondino limitato, su cui è stampata, in carattere corsivo maiuscolo, la leggenda: « Cassa depositi e prestiti ».

Detti moduli, distinti da una serie corrispondente alle lettere F, G, H, I, L, M, N, O, P, Q, sono stampati nel prospetto e nel rovescio in litografia, su fogli di carta bianca filigranata.

La filigrana occupa tutta la superficie di ciascun modulo ed è costituita da losanghe formate da linee ondulate in chiaro, con al centro un rombo a linee curve in scuro.

Nel prospetto, il corpo del buono è formato da una cornice rettangolare a motivi di bianco-linee, rifinita all'estremo da un motivo simmetrico che si ripete a linea nera.

Nella parte interna del corpo del buono vi è un fondino interrotto ai lati da due spazi rettangolari, in ciascuno dei quali è riprodotto il disegno di una spiga di grano stilizzata. Al centro, il fondino è interrotto da una tabella a motivi ornamentali, poggiata su fogli stilizzati a forma di cartiglio, con in mezzo le lettere in chiaro « C D P »; in basso, al centro, da uno spazio circolare in bianco con il bollo a secco costituito dall'effigie dell'Italia turrita e dalla leggenda circolare « Cassa depositi e prestiti ». Sul fondino, nella parte interna del buono, vi sono le seguenti leggende: Repubblica italiana, Cassa depositi e prestiti, Buono annuale fruttifero al portatore, il valore del buono in lettere, rilasciato il . . . ., dalla . . ., pagabile a vista ad un anno data di rilascio, la firma del direttore generale della Cassa depositi e prestiti e nei quattro angoli è ripetuta alternativamente la numerazione e la serie del buono.

Nel rovescio, in corrispondenza del corpo del buono, vi è una cornicetta lineare con motivi a bianco-linea che racchiudono un fondino su cui sono le seguenti leggende: al centro: il valore in lettere del buono, rilasciato, vaglia n. . . ., quietanza n. . . ., le firme del controllore centrale e del capo della sezione e quella del cassiere; a destra: uno spazio circolare per l'impressione del timbro a umido; nei quattro angoli: il valore in cifre del buono.

La matrice e la contromatrice portano le leggende: Matrice (o contromatrice), la numerazione, la serie, Repubblica italiana, Cassa depositi e prestiti, Buono annuale fruttifero al portatore, il valore del buono in lettere, rilasciato il . . ., dalla . . ., pagabile a vista ad un anno data di rilascio.

La numerazione è stampata tipograficamente in colore nero.

I buoni sono stampati nei seguenti colori:

L. 100.000, cornice e leggende del recto e del verso: rosso - fondo del recto e del verso: rosso chiaro;

L. 500.000, cornice e leggende del recto e del verso: verde smeraldo - fondo del recto e del verso: verde smeraldo chiaro;

L. 1.000.000, cornice e leggende del recto e del verso: grigio perla - fondo del recto e del verso: grigio perla chiaro;

L. 2.000.000, cornice e leggende del recto e del verso: rosso manila - fondo del recto e del verso: rosso manila chiaro;

L. 5.000.000, cornice e leggende del recto e del verso: bleu oltremare - fondo del recto e del verso: bleu oltremare chiaro;

L. 10.000.000, cornice e leggende del recto e del verso: terra di Siena bruciata - fondo del recto e del verso: terra di Siena bruciata chiara;

L. 50.000.000, cornice e leggende del recto e del verso: viola malva - fondo del recto e del verso: viola malva chiaro;

L. 100.000.000, cornice e leggende del recto e del verso: bruno - fondo del recto e del verso: bruno chiaro;

L. 500.000.000, cornice e leggende del recto e del verso: bleu - fondo del recto e del verso: bleu chiaro;

L. 1.000.000.000, cornice e leggende del recto e del verso: verde oliva - fondo del recto e del verso: verde oliva chiaro.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 18 febbraio 1969

Il Ministro: COLOMBO

Registrato alla Corte dei conti, addì 28 febbraio 1969
Registro n. 8 Cassa DD. PP., foglio n. 153

(2256)

DECRETO MINISTERIALE 20 febbraio 1969.

Revoca delle autorizzazioni a produrre specialità medicinali e preparati galenici rilasciate alla officina farmaceutica della Società a r.l. F. Galli, in Milano.

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visti i decreti dell'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica n. 334 del 15 settembre 1955 e n. 1066 dell'11 novembre 1957 con i quali la ditta Società a r. l. F. Galli fu autorizzata ad attivare in Milano, via Perticari n. 17, un'officina farmaceutica per la produzione di specialità medicinali chimiche nonchè preparati galenici con esclusione delle forme in fiale;

Vista la comunicazione in data 15 maggio 1967, con la quale la ditta sopraindicata ha dichiarato di aver cessato la propria attività produttiva a seguito della messa in liquidazione della società avvenuta con delibera della assemblea degli azionisti in data 22 giugno 1966;

Ritenuto che nella fattispecie ricorrono gli estremi per la revoca previsti dagli articoli 144 e 161 del testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265 modificati dagli articoli 2 e 3 della legge 1° maggio 1941, n. 422;

Visto il regolamento del 3 marzo 1927, n. 478;

Decreta:

Sono revocate le autorizzazioni a produrre specialità medicinali chimiche e preparati galenici concesse alla officina farmaceutica della ditta Società a r. l. F. Galli,

sita in Milano, via Perticari n. 27, con i decreti A.C.I.S. n. 334 del 15 settembre 1955 e n. 1066 dell'11 novembre 1957.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il medico provinciale di Milano è incaricato della notificazione e della esecuzione del presente decreto.

Roma, addì 20 febbraio 1969

Il Ministro: RIPAMONTI

(1999)

DECRETO MINISTERIALE 20 febbraio 1969.

Revoca della autorizzazione a produrre specialità medicinali rilasciata al laboratorio annesso alla farmacia del dott. Alfredo Sabbia, sita in Lodi.

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visto il proprio decreto n. 2678 in data 12 dicembre 1959, con il quale il dott. Alfredo Sabbia titolare della farmacia dott. Sabbia, con sede in Lodi (Milano), corso Umberto I n. 77 fu autorizzata a continuare l'esercizio del laboratorio annesso alla farmacia stessa per la produzione di specialità medicinali purchè registrate;

Vista la comunicazione in data 9 gennaio 1969, con la quale la ditta suindicata ha comunicato di avere cessato l'attività produttiva;

Ritenuto che nella fattispecie ricorrono gli estremi per la revoca della autorizzazione suddetta previsti dall'art. 161 del testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265; modificato dall'art. 3 della legge 1° maggio 1941;

Visto il regolamento del 3 marzo 1927, n. 478;

Decreta:

E' revocata nei confronti del dott. Alfredo Sabbia, titolare della farmacia dott. Sabbia, sita in Lodi (Milano), corso Umberto I n. 77 l'autorizzazione a produrre specialità medicinali concessa con decreto ministeriale n. 2678 del 12 dicembre 1959.

Il presente decreto sara pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il medico provinciale di Milano è incaricato della esecuzione e della notifica del presente decreto.

Roma, addì 20 febbraio 1969

Il Ministro: RIPAMONTI

(2004)

DECRETO MINISTERIALE 27 febbraio 1969.

Misura del contributo di vigilanza per l'anno 1968 dovuto dall'Istituto nazionale delle assicurazioni e dalle società nazionali ed estere che esercitano le assicurazioni private e la capitalizzazione.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il decreto ministeriale 5 luglio 1968, con il quale è stata determinata, in applicazione dell'art. 123 del citato testo unico, l'aliquota per gli oneri di gestione relativi ai premi lordi incassati durante l'esercizio 1967 dagli istituti ed imprese che esercitano le assicurazioni, la capitalizzazione e la riassicurazione;

Ritenuto che ai sensi dell'art. 67 del citato testo unico occorre provvedere alla determinazione per l'anno 1968 della misura del contributo di vigilanza dovuto dallo Istituto nazionale delle assicurazioni e dalle imprese di assicurazioni e di capitalizzazioni nazionali ed estere che operano nel territorio della Repubblica;

Decreta:

Il contributo di vigilanza per l'anno 1968 dovuto dall'Istituto nazionale delle assicurazioni e dalle società nazionali ed estere che esercitano le assicurazioni e la capitalizzazione, è stabilito nella misura del 0,60 per mille sui premi al netto degli oneri di gestione, riscossi nell'esercizio 1967 per le assicurazioni sulla vita, le operazioni di capitalizzazione e le assicurazioni contro i danni e nella misura del 0,20 per mille sui premi riscossi dalle compagnie che esercitano la sola riassicurazione.

Roma, addì 27 febbraio 1969

Il Ministro: TANASSI

(2081)

DECRETO MINISTERIALE 5 marzo 1969.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa di produzione e lavoro « Rara fides », in Napoli.

IL MINISTRO PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Viste le risultanze dell'ispezione ordinaria effettuata in data 29 novembre 1968 alla società cooperativa di produzione e lavoro « Rara fides » a responsabilità limitata con sede in Napoli dalle quali si rileva che l'ente predetto non ha attività sufficienti per il pagamento dei debiti;

Ritenuta la necessità di sottoporre la cooperativa in parola alla procedura della liquidazione coatta amministrativa;

Visti gli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

La Società cooperativa di produzione e lavoro « Rara fides » a responsabilità limitata con sede in Napoli costituita per rogito notaio dott. Giovanni Passari in data 28 ottobre 1945 è posta in liquidazione coatta amministrativa ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 e il sig. Vincenzo De Rosa ne è nominato commissario liquidatore.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 5 marzo 1969

Il Ministro: BRODOLINI

(2297)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Concessioni di exequatur

In data 9 dicembre 1968 il Presidente della Repubblica ha concesso l'exequatur al signor Valerio Jorge Zubiaurre, console di Argentina a Venezia.

(2041)

In data 9 dicembre 1968 il Presidente della Repubblica ha concesso l'exequatur al signor John Richard Wraight, C.M.G., console generale di Gran Bretagna a Milano.

(2042)

In data 9 dicembre 1968 il Presidente della Repubblica ha concesso l'exequatur al signor Niccolò Rossi Canevari, console onorario di Bolivia a Firenze.

(2043)

In data 9 dicembre 1968 il Presidente della Repubblica ha concesso l'exequatur al signor Luigi Andrea Rossi, console onorario del Cile a La Spezia.

(2044)

In data 9 dicembre 1968 il Presidente della Repubblica ha concesso l'exequatur al signor Eugenio Della Valle, console onorario di Germania a Rimini.

(2045)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

AZIENDA DI STATO PER GLI INTERVENTI NEL MERCATO AGRICOLO

Intervento di mercato per le arance

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Vista la legge 13 maggio 1966, n. 303, sull'istituzione della Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo (A.I.M.A.);

Visti i regolamenti CEE n. 23 del 4 aprile 1962, n. 99 del 7 luglio 1965, n. 158 e n. 159 del 25 ottobre 1966, n. 211 del 14 dicembre 1966 e n. 165 del 26 giugno 1967, sulla organizzazione comune di mercato nel settore dei prodotti ortofrutticoli;

Visto il decreto-legge 17 marzo 1967, n. 80, convertito con modificazioni nella legge 13 maggio 1967, n. 267, sull'attuazione degli interventi nel settore dei prodotti ortofrutticoli previsti dai citati regolamenti CEE;

Visto il decreto-legge 17 marzo 1967, n. 81, convertito con modificazioni nella legge 13 maggio 1967, n. 268, sull'organizzazione del controllo per l'applicazione delle norme comunitarie di qualità dei prodotti ortofrutticoli;

Visto il regolamento CEE n. 324/69 del 21 febbraio 1969, che autorizza l'Italia ad applicare misure particolari d'intervento nel mercato delle arance, diverse da quelle previste all'articolo 7 del regolamento CEE n. 159/66;

Visto il regolamento CEE n. 332/69 del 21 febbraio 1969, relativo alle modalità di applicazione degli interventi nel mercato delle arance effettuati in base al citato regolamento CEE n. 324/69;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 febbraio 1969, con cui sono stati affidati all'A.I.M.A. i compiti di organismo d'intervento nel mercato comune dei prodotti ortofrutticoli;

Visto il decreto del Ministro per l'agricoltura e le foreste 28 febbraio 1969, con cui è stato disposto l'intervento dell'AIMA nel mercato interno delle arance in attuazione dei citati regolamenti CEE n. 324/69 e n. 332/69;

Visto il decreto del Ministro per l'agricoltura e le foreste 16 febbraio 1968, con il quale gli enti di sviluppo in agricoltura sono stati autorizzati ad assumere dall'AIMA il compimento delle operazioni esecutive di intervento nel mercato dei prodotti agricoli;

Ritenuta pertanto la necessità di provvedere con urgenza per l'attuazione dell'intervento nel mercato delle arance ai sensi dei citati regolamenti CEE n. 324/69 e n. 332/69, stabilendo le condizioni e modalità dell'intervento medesimo;

Considerato che a tal fine ricorrono le condizioni per procedere all'affidamento del servizio ad enti di sviluppo, ai sensi dell'art. 12 secondo comma della legge 13 maggio 1966, n. 303, non risultando effettuata, allo stato, alcuna iscrizione nell'albo dei soggetti riconosciuti idonei all'espletamento delle operazioni esecutive di intervento nel mercato dei prodotti ortofrutticoli;

Nell'adunanza del 28 febbraio 1969;

Ha deliberato:

Per l'intervento dell'AIMA nel mercato interno delle arance, ai sensi dei regolamenti CEE n. 324/69 e n. 332/69 citati in premessa si procede come appresso:

1) il compimento delle operazioni esecutive di intervento nel mercato interno delle arance è affidato dall'AIMA ai seguenti enti:

Opera Sila, ente di sviluppo in Calabria, per le provincie Calabresi;

Ente sviluppo Puglia, Lucania e Molise per la provincia di Matera;

Opera nazionale per i combattenti per la provincia di Latina;

Ente sviluppo agricolo in Sicilia (E.S.A.) per le provincie di Palermo, Catania, Siracusa, Messina, Enna, Trapani, Caltanissetta, Ragusa e Agrigento.

L'ente assuntore provvede alla istituzione e gestione nei territori assegnati di centri di intervento, ai quali possono essere offerte in vendita le arance e dei quali l'ente medesimo darà notizia al pubblico mediante manifesti murali ed avvisi di stampa.

Con apposita convenzione tra l'AIMA e gli enti predetti saranno regolati i rapporti tra l'AIMA e gli enti stessi per l'affidamento e l'esecuzione del servizio di intervento;

2) l'ente assuntore è tentuo ad acquistare, al prezzo di cui al successivo punto 4) tutte le arance dolci che gli vengano offerte in vendita nei propri centri di intervento entro il 31 marzo 1969 con dichiarazione scritta, per partite di prodotto omogenee non inferiori a q.li 5 netti, a condizione che la merce offerta sia di produzione comunitaria e risponda almeno alle esigenze di qualità e calibro minimo previste nelle norme comuni di qualità per la categoria 3ª, riportate nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 122 del 16 maggio 1967.

Le arance offerte in vendita all'intervento debbono essere consegnate, a cura del venditore, al magazzino di raccolta del centro di intervento indicato dall'ente assuntore. La data di presa in consegna della merce da parte dell'ente assuntore è convenuta tra il venditore e l'assuntore medesimo, in relazione alle capacità ricettive dei magazzini di raccolta, all'avvio del prodotto per le destinazioni autorizzate ed alle possibilità di compimento delle operazioni di accertamento sul prodotto, previste al successivo punto 3);

3) all'atto della consegna al magazzino di ricevimento del centro di intervento indicato dall'ente assuntore, la varietà, la categoria di qualità ed il calibro delle arance offerte in vendita all'ente stesso sono accertate da apposita commissione tecnica composta da un funzionario dell'Istituto nazionale per il commercio con l'estero (I.C.E.) presidente e da due funzionari dell'ispettorato provinciale dell'alimentazione o dell'ispettorato provinciale dell'agricoltura che si pronuncia sull'ammissibilità della vendita all'intervento e stabilisce, in caso affermativo, la categoria di qualità ai fini del prezzo d'acquisto da applicare.

Sulla base del giudizio espresso dalla commissione e subordinatamente al rilascio da parte dell'offerente di dichiarazione scritta che il prodotto è di origine comunitaria, con l'indicazione della provenienza, l'ente assuntore emette bolletta di acquisto nella quale devono risultare: il magazzino in cui è avvenuta la consegna del prodotto, l'intestatario venditore, la quantità, la varietà e la categoria di qualità del prodotto stesso ed il prezzo applicato. Con tale bolletta il venditore riscuote il prezzo dovutogli direttamente dall'ente assuntore o dall'istituto bancario incaricato del pagamento;

4) il prezzo d'acquisto è stabilito per 100 kg. netti di prodotto nel seguente importo per i sottoindicati gruppi di varietà, in relazione a prodotti che rispondano, rispettivamente, almeno alle esigenze di qualità e di calibro per la categoria II nonchè alle esigenze di qualità e calibro per la categoria III:

Gruppi di varietà	Categoria II (lire)	Categoria III (lire)
Gruppo di varietà del Sanguinello, Navel comune, Valencia Late, Ovale calabrese, Belladonna	4.812,5	3.250,0
Gruppo delle Sanguigne	3.937,5	2.687,5
Biondo comune ed altre varietà	2.187,5	1.562,5

Tale prezzo è riferito a prodotto consegnato, in casse o ceste o qualsiasi altro contenitore da restituire, su veicolo del venditore franco porta magazzino del centro di intervento.

Per prodotti delle categorie di qualità Extra, I e II, presentati in imballaggio nuovo del tipo « a perdere » e che possano essere avviati verso la destinazione di cui al successivo punto 5) lett. *a*), l'assuntore procede all'acquisto « imballaggio compreso » ed il prezzo è maggiorato di lire 750 per 100 kg. netti di prodotto;

5) le arance acquistate sono destinate dall'ente assuntore:

a) alla distribuzione gratuita ad opere di beneficenza o fondazioni di carità o a persone riconosciute dalla legislazione nazionale come aventi diritto alla pubblica assistenza a causa delle insufficienti risorse necessarie alla loro sussistenza, per le quantità che possono essere avviate a tale destinazione e con consegna del prodotto, a cura e spese dell'assuntore, nel luogo del destinatario indicato dal Ministero dell'interno - Direzione generale dell'assistenza pubblica - o dal Ministero di grazia e giustizia;

b) alla trasformazione, per la successiva distribuzione gratuita ai soggetti di cui alla precedente lettera *a*) dei prodotti risultanti da tale trasformazione. Le operazioni di trasformazione sono affidate all'industria privata mediante gare indette dall'AIMA; le spese di trasporto dal magazzino del centro di intervento allo stabilimento di trasformazione sono comprese nel prezzo di trasformazione.

Le destinazioni diverse da quelle suindicate sono subordinate all'autorizzazione dell'AIMA, cui l'ente assuntore formula le relative proposte;

6) l'ente assuntore deve provvedere a procurarsi direttamente i mezzi finanziari occorrenti per il pagamento del prezzo ai venditori, per le spese di magazzinaggio delle arance acquistate, per i pagamenti da effettuare agli aggiudicatari delle operazioni di trasformazione delle arance e di magazzinaggio del prodotto trasformato per le spese di trasporto dei prodotti freschi o trasformati per la loro distribuzione e per ogni altro onere e spesa inerenti al servizio, comprese le spese generali e quelle di organizzazione e di funzionamento del servizio medesimo.

La presente deliberazione sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 28 febbraio 1969

Il presidente: VALSECCHI

(2269)

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione alla sezione provinciale di Torino dell'ente nazionale per la protezione degli animali ad accettare un lascito.

Con decreto ministeriale n. 10.928/10089.G.81 (70) in data 20 febbraio 1969, la sezione provinciale di Torino dell'ente nazionale per la protezione degli animali è autorizzata ad accettare il lascito disposto in suo favore dalla defunta signorina Dal Canton Teresa Maria, con testamento olografo in data 28 novembre 1962, pubblicato per atti del notaio dott. Giovanni Gramaglia in data 16 marzo 1966 al n. 12995/8544 di repertorio e registrato in Torino il 5 aprile 1966 al numero 7579, volume 1053, consistente nella proprietà della soffitta dello stabile sito in Torino, via Giulio, 4, il cui reddito dovrà, secondo la volontà della testatrice, essere utilizzato per contribuire al pagamento della tassa sui cani di proprietà delle persone anziane ed in condizioni precarie.

(2167)

Autorizzazione alla sezione provinciale di Torino dell'ente nazionale per la protezione degli animali ad accettare un legato.

Con decreto ministeriale n. 10.1264/10089.G.81 (71) in data 20 febbraio 1969, la sezione provinciale di Torino dell'ente nazionale per la protezione degli animali viene autorizzata ad accettare il legato disposto in suo favore dal defunto sig. Appendino Antonio, con testamento olografo in data 2 agosto 1961, pubblicato per atti del notaio dott. Giuseppe Savio il 30 luglio 1966 al n. 4279 di repertorio, registrato in Susa il 19 agosto 1966 al n. 1820, volume 220, consistente nella somma di L. 5.000.000 (cinquemilioni).

(2040)

Riconoscimento dei detonatori elettrici di sicurezza denominati « Tipo V A istantaneo », « Tipo V A a mezzo secondo » e « Tipo V A a microritardo di 25 millesimi di secondo ».

I detonatori elettrici di sicurezza denominati « Tipo V A istantaneo », « Tipo V A a mezzo secondo » e « Tipo V A a microritardo di 25 millesimi di secondo », fabbricati dalla ditta Nitro Nobel A.B. di Gyttorp (Svezia), sono riconosciuti, ai sensi degli articoli 53 e 54 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, e classificati nella categoria III dell'allegato *A* al regolamento esecutivo del detto testo unico.

(2039)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato dei terreni costituenti l'alveo abbandonato del torrente Ardivestra, siti nei comuni di Valdinizza e di Fortunago.

Con decreto 27 luglio 1968, n. 629, del Ministro per i lavori pubblici di concerto con il Ministro per le finanze, è stato disposto il passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato dei terreni costituenti l'alveo abbandonato del torrente Ardivestra, segnati nel catasto del comune di Val di Nizza (Pavia) al foglio n. 1, lettera *A* sub *a* (are 19,20); sub *d* (are 5,20); nel catasto del comune di Fortunago (Pavia) al foglio XIV, lettera *C* sub *b* (are 21,92); sub *d* (are 4) al foglio XII, lettera *A*, sub *b* (are 32,60) di complessive are 82,92 ed indicati nelle due planimetrie rilasciate il 12 agosto 1966 in scala 1:2000, dall'ufficio tecnico erariale di Pavia; planimetrie che fanno parte integrante del decreto stesso.

(2038)

Approvazione della variante integrativa al piano di zona del comune di Matera

Con decreto ministeriale in data 27 febbraio 1969, n. 107, è stata approvata la variante integrativa del piano delle zone destinate all'edilizia economica e popolare nel territorio del comune di Matera.

Copia di tale decreto sarà depositata a libera visione del pubblico nella segreteria del predetto comune.

Dell'eseguito deposito verrà data notizia, nella forma delle citazioni, ai proprietari interessati, ai sensi dell'art. 8, ultimo comma, della legge 18 aprile 1962, n. 167.

(2221)

MINISTERO DELLE FINANZE

Esito di ricorso

Con decreto del Presidente della Repubblica 18 gennaio 1968, registrato alla Corte dei conti il 9 marzo 1968, registro n. 10 Finanze, foglio n. 2, il ricorso straordinario al Capo dello Stato prodotto, in data 15 marzo 1966, dal direttore di 2ª classe delle tasse e delle imposte indirette sugli affari dott. Luigi Costanzo, avverso il giudizio complessivo di « Distinto » attribuitogli, per l'anno 1964, dal consiglio di amministrazione del Ministero delle finanze nella seduta del 28 settembre 1965, è stato respinto perchè infondato.

(2094)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 49

Corso dei cambi del 12 marzo 1969 presso le sottoindicate Borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
$ USA	629 —	628,75	628,70	628,75	628,675	629 —	628,74	628,75	629 —	628,50
$ Can.	584,35	584 —	583,75	583,90	583,70	584,35	583,90	583,90	584,35	583,75
Fr. Sv.	146,43	146,35	146,44	146,37	146,35	146,44	146,38	146,37	146,43	146,35
Kr. D.	83,74	83,70	83,30	83,81	83,75	83,74	83,79	83,81	83,74	88,70
Kr. N.	88,08	88,05	88 —	88,04	88 —	88,05	88,035	88,04	88,08	88 —
Kr. Sv.	121,56	121,50	121,52	121,55	121,55	121,56	121,51	121,55	121,56	121,50
Fol.	173,73	173,60	173,59	173,57	173,50	173,63	173,57	173,57	173,73	173,65
Fr. B.	12,51	12,515	12,51	12,5160	12,51	12,51	12,515	12,5160	12,51	12,51
Franco francese	126,84	126,80	126,88	126,84	126,75	126,84	126,87	126,84	126,84	126,80
Lst.	1503,05	1503,25	1503,20	1503,60	1502,75	1503,05	1503,45	1503,60	1503,05	1503,25
Dm. occ.	156,58	156,65	156,63	156,105	156,60	156,58	156,595	156,105	156,58	156,60
Scell. Austr.	24,29	24,25	24,30	24,2960	24,25	24,29	24,299	24,2960	24,29	24,29
Escudo Port.	22,09	22,10	22,08	22,07	22 —	22,09	22,08	22,07	22,09	22,08
Peseta Sp.	9,01	9 —	9,02	9,0120	9 —	9,01	9,0125	9,0120	9,01	9 —

Media dei titoli del 12 marzo 1969

Rendita 5 % 1935	104,525
Redimibile 3,50 % 1934	100,30
» 3,50 % (Ricostruzione)	85,425
» 5 % (Ricostruzione)	97,20
» 5 % (Riforma fondiaria)	96,30
» 5 % (Città di Trieste)	96,075
» 5 % (Beni Esteri)	95,25
» 5,50 % (Edilizia scolastica)	100,025
Certificati di credito del Tesoro 5 % 1976	99,275
» » » 5,50 % 1976	100,025
» » » 5 % 1977	99,125
Certificati di credito del Tesoro 5,50 % 1977	99,40
» » » 5,50 % 1978	99,35
» » » 5,50 % 1979	99,25
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1969)	100,075
» 5 % (» 1° gennaio 1970)	100,05
» 5 % (» 1° gennaio 1971)	100 —
» 5 % (» 1° aprile 1973)	100 —
» 5 % (» 1° aprile 1974)	100 —
» 5 % (» 1° aprile 1975)	100 —
» 5 % (» 1°-10-1975) II emiss.	100 —
» 5 % (» 1° gennaio 1977)	100,025

Il Contabile del Portafoglio dello Stato: ZODDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 12 marzo 1969

1 Dollaro USA	628,745
1 Dollaro canadese	583,90
1 Franco svizzero	146,375
1 Corona danese	83,80
1 Corona norvegese	88,037
1 Corona svedese	121,53
1 Fiorino olandese	173,57
1 Franco belga	12,515
1 Franco francese	126,855
1 Lira sterlina	1503,525
1 Marco germanico	156,60
1 Scellino austriaco	24,297
1 Escudo Port.	22,075
1 Peseta Sp.	9,012

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Seconda estrazione per l'ammortamento degli speciali certificati di credito 5,50 %, di cui alla legge 23 agosto 1962, n. 1335 ed al decreto ministeriale 16 settembre 1967.

Si rende noto che il giorno 9 aprile 1969, alle ore 10, in Roma, presso la Direzione generale del debito pubblico, via Goito n. 1, in una sala aperta al pubblico, avrà luogo, ai fini dell'ammortamento, la ricognizione delle quattrocentottantasei serie, contraddistinte con i numeri romani, degli speciali certificati di credito 5,50 %, emessi per il versamento del contributo dello Stato al fondo per l'adeguamento delle pensioni, in base alla legge 23 agosto 1962, n. 1335 ed al decreto ministeriale 16 settembre 1967, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 13 ottobre 1967, n. 256.

Il successivo giorno 10, nella medesima sala ed alla stessa ora, sara provveduto alla seconda estrazione di cinquantacinque serie.

Il capitale dei certificati appartenenti alle serie che risulteranno sorteggiate sarà rimborsato a partire dal 1° luglio 1969.

I numeri delle serie sorteggiate saranno pubblicati in supplemento straordinario alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 6 marzo 1969

(2328)

Abilitazione di azienda di credito

Si rende noto che, con decreto ministeriale in data 25 febbraio 1969, l'Istituto centrale delle banche popolari italiane, con sede legale in Roma e direzione generale in Milano, è stato abilitato a compiere le operazioni su titoli di debito pubblico previste dall'art. 35 del testo unico delle leggi sul debito pubblico, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1963, n. 1343.

(2060)

COMITATO INTERMINISTERIALE PER IL CREDITO ED IL RISPARMIO

Nomina del presidente del comitato di sorveglianza della Cassa comunale di credito agrario di Pomarico, ente morale con sede in Pomarico, in liquidazione coatta.

Nella riunione del 18 febbraio 1969, tenuta dal comitato di sorveglianza della Cassa comunale di credito agrario di Pomarico, ente morale con sede in Pomarico (Matera) in liquidazione coatta, il dott. Nicola Venezia è stato nominato presidente del comitato stesso, ai sensi e per gli effetti dell'art. 67, comma ottavo, del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni.

(2164)

CONCORSI ED ESAMI

CORTE DEI CONTI

Concorso per titoli ed esami a trenta posti di referendario

IL PRESIDENTE DELLA CORTE DEI CONTI

Visto il testo unico di leggi sulla Corte dei conti, approvato con regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214;

Visto il regolamento per la carriera e la disciplina del personale della Corte dei conti, approvato con regio decreto 12 ottobre 1933, n. 1364;

Vista la legge 20 dicembre 1961, n. 1345;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Sentito, sul programma di esame, il Consiglio di presidenza;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per titoli ed esami a trenta posti di referendario della Corte dei conti.

Art. 2.

Possono prendere parte al concorso, semprechè in possesso dei requisiti generali di cui all'art. 2 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e salvo quanto disposto all'articolo seguente circa il requisito dell'età:

a) i magistrati dell'ordine giudiziario che abbiano conseguito la nomina ad aggiunto giudiziario;

b) i sostituti procuratori dello Stato;

c) i sostituti procuratori e giudici istruttori militari;

d) gli avvocati iscritti nel relativo albo professionale da almeno un anno;

e) gli impiegati delle amministrazioni dello Stato, nonchè quelli dei due rami del Parlamento e del Segretario generale della Presidenza della Repubblica, muniti della laurea in giurisprudenza ed appartenenti alle carriere direttive con qualifica non inferiore a quella di consigliere di prima classe od equiparata, che nell'ultimo triennio abbiano riportato il giudizio complessivo di « ottimo ».

Art. 3.

I concorrenti indicati alla lettera *d*) del precedente art. 2 devono essere di età non superiore agli anni 35, ferme le elevazioni consentite dalle norme vigenti.

Si prescinde dal limite di età nei confronti delle altre categorie di concorrenti.

Art. 4.

I requisiti di ammissione al concorso debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande.

La esclusione dal concorso, per difetto dei requisiti prescritti, è disposta con decreto motivato del Presidente della Corte dei conti.

Art. 5.

I concorrenti debbono far pervenire al Segretariato generale della Corte dei conti, entro e non oltre i 60 giorni successivi a quello di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, apposita domanda di ammissione al concorso, redatta su carta bollata da L. 400, rivolta al presidente della Corte stessa e corredata dei documenti indicati al settimo comma del presente articolo.

Dalla domanda devono risultare l'appartenenza dell'aspirante ad una delle categorie ammesse a partecipare al concorso, l'ufficio presso il quale presta attualmente servizio e il proprio domicilio.

I concorrenti sono tenuti a comunicare al Segretariato generale della Corte dei conti tutte le variazioni che intervengano, dopo la presentazione delle domande, per quanto riguarda l'ufficio statale di prestazione del servizio o il proprio domicilio.

I candidati indicati alla lettera *d*) dell'art. 2 devono dichiarare, inoltre, nella domanda:

1) la data e il luogo di nascita, nonchè, ove occorra, il titolo che legittima la elevazione del limite massimo di età;

2) di essere in possesso della cittadinanza italiana;

3) il comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, ovvero i motivi della mancata iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

4) le eventuali condanne penali riportate (anche se sia stata concessa amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale) e i procedimenti penali eventualmente pendenti, dei quali deve essere specificata la natura;

5) la posizione rivestita per quanto concerne gli obblighi militari.

I candidati che intendano sostenere la prova d'esame facoltativa in una o più delle lingue straniere, indicate nell'annesso programma, sono tenuti a specificarlo nella domanda.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata da notaio o dal segretario comunale del luogo in cui gli aspiranti risiedono. Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio nel quale prestano servizio.

Alla domanda devono essere allegati, oltre ad un curriculum, corredato dei titoli necessari ai fini della valutazione di cui all'art. 11, nel quale il candidato indicherà gli studi compiuti, gli esami superati, i titoli conseguiti, i servizi prestati, le mansioni professionali assolte, gli incarichi ricoperti ed ogni altra attività (scientifica, didattica, pubblicistica) eventualmente esercitata, i seguenti documenti:

certificato, rilasciato dalla competente Università, attestante le votazioni riportate nei singoli esami speciali e nell'esame finale di laurea del corso di laurea in giurisprudenza;

copia dello stato matricolare civile contenente le note di qualifica riportate.

I candidati, indicati alle lettere *a*), *b*), *c*) e *d*) del precedente art. 2, hanno facoltà di esibire i propri lavori giudiziari, corredati da dichiarazione del competente ufficio di cancelleria o segreteria che ne attesti l'avvenuto deposito.

I candidati, indicati alla lettera *e*) del precedente art. 2, hanno facoltà di esibire i lavori originali elaborati per il servizio da essi prestato, corredati da dichiarazione, rilasciata dal competente organo dell'Amministrazione di appartenenza, che ne attesti l'autenticità.

Per le pubblicazioni, che i candidati intendano esibire, debbono essere stati adempiuti gli obblighi prescritti dalla legge 22 aprile 1941, n. 633: non è ammessa la presentazione in bozze di stampa o dattiloscritto o manoscritto di lavori, che non rientrino nell'ambito dei due precedenti commi.

Art. 6.

I concorrenti che abbiano superato la prova orale e che intendano fa valere titoli di precedenza o preferenza nella nomina debbono far pervenire al Segretariato generale della Corte dei conti, entro il termine di 15 giorni dal ricevimento della apposita comunicazione, i documenti attestanti il possesso dei titoli stessi.

Art. 7.

I concorrenti utilmente collocati nella graduatoria, se appartenenti ad una delle categorie di cui alle lettere *a*), *b*), *c*) ed *e*) dell'art. 2 del presente decreto, debbono far pervenire al Segretario generale della Corte dei conti, entro il termine di 20 giorni dal ricevimento dell'apposita comunicazione, sotto pena di decadenza, un certificato rilasciato da un medico militare o dal medico provinciale o dall'ufficiale sanitario del comune di residenza, attestante che il candidato è fisicamente idoneo ad esercitare l'impiego cui aspira ed è esente da difetti ed imperfezioni che possano influire sul rendimento del servizio.

I concorrenti appartenenti alla categoria di cui alla lettera *e*) dell'art. 2 debbono, altresì, far pervenire entro lo stesso termine il diploma di laurea in giurisprudenza in originale o copia autentica.

Art. 8.

I concorrenti utilmente collocati nella graduatoria, che, appartengano alla categoria di cui alla lettera *d*) dell'art. 2,

debbono far pervenire al Segretariato generale della Corte dei conti, entro il termine stabilito dal precedente art. 7, a pena di decadenza, i seguenti documenti:

1) certificato rilasciato dal competente consiglio dell'ordine degli avvocati e procuratori, comprovante la regolare iscrizione del candidato nell'albo professionale degli avvocati, la data dell'iscrizione stessa, nonchè la inesistenza di provvedimenti o di procedimenti disciplinari a di lui carico;

2) diploma di laurea in giurisprudenza in originale o copia autentica;

3) estratto dell'atto di nascita (i concorrenti che abbiano superato i 35 anni di età debbono produrre, altresì, i documenti atti a comprovare il diritto alla protrazione del limite massimo di età);

4) certificato di cittadinanza italiana;

5) certificato attestante che il candidato è in godimento dei diritti politici;

6) certificato generale del casellario giudiziale;

7) copia dello stato di servizio militare o del foglio matricolare militare ovvero certificato di esito di leva;

8) certificato medico conforme alle prescrizioni di cui all'art. 7.

Art. 9.

Le domande e i documenti che perverranno al Segretariato generale della Corte dei conti oltre i termini stabiliti dagli articoli 5, 6, 7 e 8, anche se presentati in tempo utile agli uffici postali o inoltrati per tramite di ufficio, non saranno presi in considerazione.

L'amministrazione, inoltre, non risponde di eventuali disguidi postali o intervenuti nel corso delle notifiche di avvisi ai candidati.

La data di arrivo delle domande e dei documenti è stabilita dal timbro a data apposto dal Segretariato generale anzidetto

Non sono ammessi riferimenti a documenti presentati per partecipare a concorsi indetti da altre amministrazioni.

I certificati di cui ai nn. 1), 4), 5), 6), 7) e 8) del precedente articolo ed al primo comma dell'art. 7 debbono essere di data non anteriore di oltre tre mesi a quella del ricevimento dello invito a produrli.

Tutti i documenti debbono essere conformi alle prescrizioni delle norme sul bollo e sulle legalizzazioni.

Art. 10.

La commissione esaminatrice, da nominarsi con successivo decreto, sarà composta ai sensi dell'art. 45 lettera *a*) del regolamento per la carriera e la disciplina del personale della Corte dei conti, approvato con regio decreto 12 ottobre 1933, n. 1364, quale modificato dall'art. 12 della legge 20 dicembre 1961, numero 1345.

Per la prova sulle lingue straniere il giudizio è dato dalla commissione con l'intervento, ove occorra, di un professore di ciascuna delle lingue che sono materie di esame.

Art. 11.

Sono ammessi a sostenere le prove di esame i candidati che ne siano giudicati meritevoli per doti di capacità e rendimento dimostrate, per incarichi eventualmente ricoperti, per titoli di cultura posseduti, per studi elaborati e pubblicati in materie relative alle mansioni assolte, o concernenti le funzioni istituzionali della Corte dei conti.

A tal fine la commissione procede preliminarmente, per ciascun candidato, *all'esame dei titoli, per la cui valutazione* complessiva ogni commissario dispone di dieci punti.

Non può partecipare alle prove di esame il candidato che in detta valutazione non abbia ottenuto una media di almeno cinque decimi.

Art. 12.

L'esame consta, secondo il programma annesso al presente decreto, di quattro prove scritte e di una prova orale.

Le date e la sede delle prove scritte saranno stabilite con successivo decreto e ne sarà dato avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, quelle della prova orale saranno fissate direttamente dalla commissione esaminatrice.

Della sede in cui avranno luogo le prove scritte e la prova orale, nonchè delle date in cui dovranno essere sostenute le une e l'altra sarà data tempestiva comunicazione ai candidati.

I candidati dovranno esibire un idoneo documento di riconoscimento.

Art. 13.

Ai fini della valutazione delle prove scritte ogni commissario dispone di dieci punti per ciascuna prova. La media dei punti assegnati dai commissari esprime il risultato di ciascuna prova.

Sono ammessi alla prova orale soltanto i concorrenti i quali abbiano otttenuto una media di almeno sette decimi nel complesso delle prove scritte, purchè in nessuna di queste abbiano conseguito meno di sei decimi.

Per la prova orale ogni commissario dispone ugualmente di dieci punti. La media dei punti assegnati dai commissari esprime il risultato della prova stessa, che non si intende superata se non sia stata riportata la media di almeno sette decimi.

Del risultato della prova facoltativa di lingua straniera viene tenuto conto nella determinazione del punteggio da attribuire alla prova orale.

La somma della media dei punti ottenuti nella valutazione dei titoli, della media complessiva delle prove scritte e della media della prova orale costituisce, per ciascun candidato, il risultato definitivo in base al quale viene formata la graduatoria.

A parità di merito si osservano le preferenze stabilite dalle disposizioni vigenti.

Sono dichiarati vincitori del concorso i primi classificati in graduatoria in relazione al numero dei posti messi a concorso.

Art. 14.

La graduatoria dei vincitori del concorso e quella dei candidati dichiarati idonei sono approvate con decreto del presidente della Corte dei conti, da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, sotto condizione sospensiva dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione alla magistratura della Corte.

Nel termine di dieci giorni dalla detta pubblicazione è ammesso, per questioni relative alla precedenza dei concorrenti, ricorso al presidente della Corte stessa, il quale decide, sentito il Consiglio di presidenza, con provvedimento definitivo da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il presente decreto sarà comunicato al competente ufficio di controllo per la registrazione.

Roma, addì 3 marzo 1969

Il presidente: CARBONE

Registrato alla Corte dei conti, addì 7 marzo 1969
Registro n. 2 Presidenza, foglio n. 42

PROGRAMMA DI ESAMI

Prove scritte:

I *a*) Diritto civile e commerciale;
b) Diritto processuale civile.

II *a*) Diritto costituzionale;
b) Diritto amministrativo.

III *a*) Contabilità pubblica;
b) Diritto finanziario.

IV - Diritto amministrativo e contabilità pubblica (prova pratica, con particolare riferimento alle funzioni di controllo e giurisdizionali della Corte dei conti).

Prova orale:

L'esame verte sulle materie indicate per le prove scritte e sulle altre seguenti:

a) Diritto penale;
b) Diritto processuale penale;
c) Diritto internazionale pubblico e privato;
d) Diritto ecclesiastico;
e) Enonomia politica;
f) Scienza delle finanze;
g) Politica economica e finanziaria;
h) Prova facoltativa di lingua straniera (francese, inglese, tedesca, spagnola).

Roma, addì 3 marzo 1969

Il presidente: CARBONE

(2318)

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE

Bandi di concorso a borse di studio e di addestramento

Si informa che nel Bollettino ufficiale del C.N.R. - anno IV - parte III - n. 3 del 27 febbraio 1969, sono stati pubblicati i seguenti bandi di concorso:

Bando di concorso a trentatre borse di addestramento per laureati, nell'ambito dei programmi di ricerca del Comitato nazionale per le scienze fisiche.

Bando di concorso a ventitre borse di addestramento alla ricerca per tecnici, nell'ambito dei programmi di ricerca del Comitato nazionale per le scienze fisiche.

Bando di concorso a ventinove borse di addestramento per laureati, nell'ambito dei programmi di ricerca del Comitato nazionale per le scienze agrarie.

Bando di concorso a tredici borse di addestramento alla ricerca per tecnici, nell'ambito dei programmi di ricerca del Comitato nazionale per le scienze agrarie.

Bando di concorso a due borse di addestramento per laureati, nell'ambito di ricerca del Comitato nazionale per le scienze economiche, sociologiche e statistiche.

Bando di concorso a dodici borse di addestramento alla ricerca per laureati, nell'ambito di ricerca del Comitato nazionale per le scienze giuridiche e politiche.

Bando di concorso ad una borsa di addestramento alla ricerca per tecnici, nell'ambito delle discipline afferenti al Comitato nazionale per le scienze geologiche e minerarie.

Bando di concorso a sei borse di addestramento per laureati nell'ambito delle discipline afferenti al Comitato nazionale per le scienze geologiche e minerarie.

Bando di concorso a sessantatre borse di studio, da usufruirsi presso istituti italiani, per ricerche nel campo delle discipline afferenti al Comitato nazionale per le scienze storiche, filosofiche e filologiche.

Riapertura dei termini per la presentazione delle domande di ammissione al corcorso a dieci borse di addestramento alla ricerca per laureati, nell'ambito del Comitato nazionale per le scienze economiche, sociologiche e statistiche, da usufruirsi presso l'Istituto superiore di studi economici « A. Olivetti », Università di Urbino, sede di Ancona.

Riapertura dei termini per la presentazione delle domande di ammissione al concorso ad una borsa di addestramento alla ricerca per laureati, nell'ambito del Comitato nazionale per le scienze biologiche e mediche, da usufruirsi presso l'Istituto di istologia ed embriologia generale dell'Università di Bologna, sotto la direzione del prof. Carlo Rizzoli.

Riapertura dei termini per la presentazione delle domande di ammissione al concorso a tre borse di addestramento alla ricerca per laureati, nell'ambito del Comitato nazionale per le scienze fisiche, da usufruirsi presso l'Istituto di acustica « O. M. Corbino », Roma.

Riapertura dei termini per la presentazione delle domande di ammissione al concorso ad una borsa di addestramento alla ricerca per laureati, nell'ambito del Comitato nazionale per le scienze agrarie, da usufruirsi presso l'Istituto di coltivazioni arboree dell'Università di Palermo, gruppo di lavoro biologia, propagazione e coltivazione del nocciolo.

(2388)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Sostituzione di un membro della commissione esaminatrice del concorso a centoventicinque posti di consigliere di 3ª classe in prova nel ruolo della carriera direttiva degli uffici del lavoro e della massima occupazione.

IL MINISTRO PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5;

Vista la legge 5 giugno 1967, n 417;

Vista la legge 22 luglio 1961, n. 628;

Visto il decreto ministeriale 9 ottobre 1967, registrato alla Corte dei conti il 15 marzo 1968, registro n. 3, foglio n. 253, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 104, del 23 aprile 1968, con il quale è stato indetto un concorso per esami a centoventicinque posti di consigliere di 3ª classe in prova nel ruolo della carriera direttiva del personale degli uffici del lavoro e della massima occupazione;

Visto il decreto ministeriale 22 novembre 1968, in corso di registrazione, con il quale è stata nominata la commissione esaminatrice del concorso predetto;

Vista la lettera del 18 dicembre 1968, con la quale il dott. Livrea Costante fa presente di non poter partecipare, per gravi motivi di carattere familiare, ai lavori della commissione di cui trattasi;

Ritenuto di dover procedere alla sostituzione del dott. Livrea Costante con il dott. Attilio Del Sordo, direttore di divisione del ruolo della carriera direttiva dell'amministrazione centrale;

Decreta:

Il dott. Attilio Del Sordo, direttore di divisione del ruolo della carriera direttiva dell'amministrazione centrale, è nominato membro della commissione esaminatrice del concorso per esami a centoventicinque posti di consigliere di 3ª classe in prova nel ruolo della carriera direttiva del personale degli uffici del lavoro e della massima occupazione, in sostituzione del dottore Livrea Costante.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per il visto e la registrazione.

Roma, addì 18 dicembre 1968

Il Ministro: BRODOLINI

Registrato alla Corte dei conti, addì 5 febbraio 1969
Registro n. 2, foglio n. 63

(2104)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Diario della prova scritta del concorso pubblico, per titoli e per esami, a sei posti di farmacista

La prova scritta del concorso pubblico, per titoli e per esami, a sei posti di farmacista (categoria direttiva - ruolo « farmacisti », avrà luogo a Roma, presso l'Istituto di chimica farmaceutica - Città Universitaria, piazzale delle Scienze, il giorno 9 aprile 1969 con inizio alle ore 8,30.

(2334)

Diario della prova scritta del concorso pubblico, per titoli e per esami, a centoquarantaquattro posti di assistente tisiologo.

La prova scritta del concorso pubblico, per titoli e per esami, a centoquarantaquattro posti di assistente tisiologo - categoria direttiva - ruolo « medici tisiologi », avrà luogo a Roma presso il palazzo degli esami, via Girolamo Induno n. 4, il giorno 12 aprile 1969 con inizio alle ore 8.

(2335)

Diario della prova scritta del concorso pubblico, per titoli e per esami, a sei posti di infermiera professionale

La prova scritta del concorso pubblico, per titoli e per esami, a sei posti di infermiera professionale - categoria esecutiva - ruolo « personale infermieristico diplomato degli stabilimenti termali », avrà luogo a Roma presso l'Archivio centrale dello Stato, piazzale degli Archivi (EUR), il giorno 15 aprile 1969 con inizio alle ore 8,30.

(2336)

MINISTERO DEI TRASPORTI E DELL'AVIAZIONE CIVILE

AZIENDA AUTONOMA DELLE FERROVIE DELLO STATO

Sostituzione di un membro della 1ª sottocommissione esaminatrice del compartimento di Roma per il pubblico concorso a complessivi millequattrocentosette posti di operaio qualificato in prova.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE FERROVIE DELLO STATO

Visto lo stato giuridico del personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, approvato con legge 26 marzo 1958, n. 425, e successive modificazioni;

Visto il decreto ministeriale 19 dicembre 1958, n. 2716, contenente norme di applicazione del citato stato giuridico, e successive modificazioni;

Visto il decreto ministeriale 23 luglio 1968, n. 8559, registrato alla Corte dei conti addì 31 agosto 1968, registro n. 23 Ufficio riscontro ferrovie, foglio n. 337, con il quale è stato indetto un pubblico concorso, per esami e per titoli, a complessivi millequattrocentosette posti di operaio qualificato in prova, distribuiti nei vari compartimenti della rete;

Vista la propria deliberazione n. 14/P.2.1.1. in data 22 gennaio 1969, relativa alla nomina delle commissioni e sottocommissioni esaminatrici compartimentali per il cennato concorso;

Delibera:

Il capo tecnico principale Petrilli p.i. Ugo è nominato membro della 1ª sottocommissione esaminatrice del compartimento di Roma per il concorso citato nelle premesse in sostituzione del pari qualifica Cilli Inaco, impossibilitato a proseguire nell'incarico per motivi di salute.

Roma, addì 18 febbraio 1969

Il direttore generale: FIENGA

(2096)

MINISTERO DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Costituzione della commissione giudicatrice del concorso per esami a dieci posti di consigliere di 3ª classe nella carriera direttiva, riservato al personale distaccato dello Stato o di altri enti in servizio presso il Ministero del bilancio almeno dal 30 giugno 1966.

IL MINISTRO PER IL BILANCIO
E LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
ad interim

Visto il decreto ministeriale 3 giugno 1968, registrato alla Corte dei conti il 6 luglio 1968, registro n. 20, foglio n. 289, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 251 del 2 ottobre 1968, con il quale è stato bandito un concorso per esami a dieci posti di consigliere di 3ª classe nel ruolo della carriera direttiva del Ministero del bilancio e della programmazione economica, riservato al personale distaccato dello Stato o di altri enti o comunque in servizio presso il Ministero del bilancio o presso la segreteria del C.I.R. almeno dal 30 giugno 1966;

Visto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati dello Stato, approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Viste le norme di esecuzione del testo unico stesso, approvate con decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5, modificato dalla legge 5 giugno, n. 417;

Ritenuto di dover procedere alla costituzione della commissione giudicatrice del concorso sopra menzionato;

Decreta:

Art. 1.

La commissione giudicatrice del concorso a dieci posti di consigliere di 3ª classe in prova, indicato nelle premesse, è costituita come segue:

Presidente:

Laschena dott. Renato, consigliere di Stato.

Componenti:

Capaccioli prof. Enzo, ordinario di diritto tributario presso l'Università di Pisa;

Armani prof. Pietro, incaricato di scienza delle finanze e diritto finanziario presso l'Università di Pisa;

Devescovi dott. Simone, ispettore generale;

Casoni prof. dott. Stelio, ispettore generale.

Le funzioni di segretario saranno disimpegnate dal dott. Giuseppe Bruno, direttore di sezione.

Art. 2.

Ai componenti della suddetta commissione competono i compensi previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1967, n. 5, e dalla legge 5 giugno 1967, n. 417, e la relativa spesa graverà sul capitolo 1052 dell'anno finanziario 1968 e sul corrispondente capitolo dell'anno successivo.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 5 dicembre 1968

Il Ministro: COLOMBO

Registrato alla Corte dei conti, addì 12 febbraio 1969
Registro n. 5, foglio n. 96

(2169)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Avviso di pubblicazione della graduatoria del concorso per esami a settecentocinquanta posti di custode e guardia notturna nel ruolo del personale della carriera ausiliaria delle soprintendenze alle antichità e belle arti, sede di Bologna, posti venticinque.

Nel Bollettino ufficiale, parte 2ª, n. 52 del 26 dicembre 1968, è stato pubblicato il decreto ministeriale 20 giugno 1968, registrato alla Corte dei conti il 27 novembre 1968, registro n. 81, foglio n. 185, relativo alla graduatoria generale di merito e dei vincitori del concorso per esami a settecentocinquanta posti di custode e guardia notturna nel ruolo del personale della carriera ausiliaria delle soprintendenze alle antichità e belle arti, di cui venticinque posti per la sede di Bologna.

(2098)

Avviso di pubblicazione della graduatoria del concorso per esami a settecentocinquanta posti di custode e guardia notturna nel ruolo del personale della carriera ausiliaria delle soprintendenze alle antichità e belle arti, sede di Cagliari, posti venti.

Nel Bollettino ufficiale, parte 2ª, n. 52 del 26 dicembre 1968, è stato pubblicato il decreto ministeriale 20 giugno 1968, registrato alla Corte dei conti il 22 novembre 1968, registro n. 79, foglio n. 278, relativo alla graduatoria generale di merito e dei vincitori del concorso per esami a settecentocinquanta posti di custode e guardia notturna nel ruolo del personale della carriera ausiliaria delle soprintendenze alle antichità e belle arti, di cui venti posti per la sede di Cagliari.

(2099)

Avviso di pubblicazione della graduatoria del concorso per esami a settecentocinquanta posti di custode e guardia notturna nel ruolo del personale della carriera ausiliaria delle soprintendenze alle antichità e belle arti, sede di Milano, posti trentacinque.

Nel Bollettino ufficiale, parte 2ª, n. 52 del 26 dicembre 1968, è stato pubblicato il decreto ministeriale 30 luglio 1968, registrato alla Corte dei conti il 27 novembre 1968, registro n. 81, foglio n. 189, relativo alla graduatoria generale di merito e dei vincitori del concorso per esami a settecentocinquanta posti di custode e guardia notturna nel ruolo del personale della carriera ausiliaria delle soprintendenze alle antichità e belle arti, di cui trentacinque posti per la sede di Milano.

(2100)

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Diario delle prove scritte del concorso per esami a otto posti di ispettore in prova nel ruolo della carriera direttiva per i servizi dell'energia nucleare, riservato ai laureati in economia e commercio od in giurisprudenza.

Le prove scritte del concorso per esami a otto posti di ispettore in prova nel ruolo della carriera direttiva per i servizi dell'energia nucleare, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 250 del 1° ottobre 1968, avranno luogo in Roma, presso l'Ente nazionale per l'energia elettrica, via Tor di Quinto, 41, nei giorni 5, 6, 7 e 8 maggio 1969, con inizio alle ore 8.

(2280)

MINISTERO DELLE FINANZE

Diario delle prove scritte del concorso per esami a centocinquanta posti di consigliere di 3ª classe nel ruolo del personale amministrativo della carriera direttiva.

Le prove scritte del concorso per esami a centocinquanta posti di consigliere di 3ª classe nel ruolo del personale amministrativo della carriera direttiva dell'amministrazione centrale del Ministero delle finanze, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 262 del 14 ottobre 1968, avranno luogo in Roma, presso il palazzo degli esami, via Girolamo Induno n. 4, nei giorni 8, 9 e 10 maggio 1969, alle ore 8.

(2281)

REGIONI

REGIONE TRENTINO-ALTO ADIGE

LEGGE REGIONALE 8 novembre 1968, n. 45.

Provvidenze a favore dei proprietari di boschi danneggiati dagli eventi meteorici del luglio 1968 e proroga del termine di applicabilità previsto dalla legge regionale 6 luglio 1967, n. 10, recante provvedimenti a favore degli enti proprietari di boschi danneggiati dalle alluvioni dell'autunno 1966.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione n.* 1 *del* 7 *gennaio* 1969)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Agli enti ed ai privati proprietari di boschi i cui soprassuoli, a causa dell'evento meteorico verificatosi nei giorni 9 e 10 luglio 1968, abbiano subito danni in misura tale da comprometterne la normale gestione, può essere concesso un sussidio in misura non superiore a lire 600 per ogni mc. di legname mercantile e di legna da ardere, ricavato dalla massa legnosa abbattuta dalle intemperie.

Il sussidio può essere concesso, qualora i privati e gli enti proprietari provvedano, direttamente o indirettamente all'utilizzazione e all'esbosco integrale di tutta la massa legnosa, abbattuta dall'evento meteorico sulla loro proprietà, non oltre la data del 31 ottobre 19[illegible].

Art. 2.

Per adire ai benefici di cui all'art. 1, i proprietari interessati devono presentare domanda all'Assessorato regionale per l'economia montana e le foreste, tramite l'ispettorato ripartimentale delle foreste competente per territorio, non oltre trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

La domanda deve essere corredata dal verbale di assegnazione e da una dichiarazione rilasciata dall'ispettorato ripartimentale delle foreste competente per territorio, attestante che il richiedente si trova nelle condizioni previste dall'art. 1.

Art. 3.

La concessione e la contemporanea liquidazione dei sussidi saranno disposte con decreto del Presidente della Giunta regionale, previa deliberazione della Giunta stessa, ad avvenuta utilizzazione ed esbosco dell'intero quantitativo di legname abbattuto, da comprovarsi con attestazione rilasciata dall'ispettorato ripartimentale delle foreste competente per territorio.

Art. 4.

Il periodo massimo di un anno, previsto nell'art. 1 della legge regionale 6 luglio 1967, n. 10, recante provvedimenti a favore dei comuni, delle amministrazioni separate di uso civico e di altri enti pubblici, proprietari di boschi danneggiati dalle alluvioni dell'autunno 1966, è prorogato di sei mesi.

Art. 5.

Per l'attuazione della presente legge è autorizzata, a carico dell'esercizio finanziario 1968, la spesa di lire 85 milioni, di cui lire 70 milioni per la concessione del sussidio previsto dall'articolo 1 e lire 15 milioni a copertura dell'onere derivante dalla proroga prevista dall'art. 4.

All'onere di lire 85 milioni si provvede mediante prelevamento dal fondo iscritto al capitolo 2080 dello stato di previsione della spesa per l'esercizio finanziario 1968.

La presente legge sarà pubblicata nel « Bollettino Ufficiale » della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Trento, addì 8 novembre 1968

Il Presidente della Giunta regionale
GRIGOLLI

Visto, *il Commissario del Governo nella Regione*: SCHIAVO

(1953)

LEGGE REGIONALE 15 novembre 1968, n. 46.

Provvidenze a favore del settore distributivo.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione n.* 50 *del* 26 *novembre* 1968)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Allo scopo di favorire, nel territorio della Regione una migliore organizzazione del servizio distributivo - sulla base delle indicazioni del programma economico nazionale, dei piani urbanistici provinciali e dei programmi di sviluppo economico delle province autonome di Trento e di Bolzano - l'amministrazione regionale è autorizzata a concedere un contributo rateale annuo costante alle imprese commerciali, cooperative di consumo e pubblici esercizi - nella misura e per la durata di cui agli articoli seguenti - sulla spesa riconosciuta ammissibile, sostenuta per il miglioramento delle attrezzature e per la ristrutturazione dell'impresa nonchè per l'eventuale costruzione, ampliamento o acquisto della sede.

Art. 2.

Possono godere delle agevolazioni di cui alla presente legge, le aziende commerciali e le cooperative di consumo e loro consorzi in possesso di una licenza di commercio stabile al dettaglio di cui al regio decreto-legge 16 dicembre 1926, n. 2174 e di cui al regio decreto-legge 21 luglio 1938, n. 1468 ed i pubblici esercizi in possesso della licenza permanente o stagionale di cui alla vigente legge di pubblica sicurezza per la somministrazione di bevande alcooliche, superalcooliche o analcooliche; i benefici si estendono pure ai titolari di alberghi, pensioni e locande per il miglioramento delle attrezzature della parte della azienda adibita a ristorante, caffè, bar.

Art. 3.

Possono godere dei benefici di cui alla presente legge coloro che hanno esercitato, all'atto della presentazione della domanda, una normale ed ininterrotta attività almeno per tre anni, come dovrà risultare dal certificato di iscrizione della camera di commercio.

In mancanza del certificato della camera di commercio, l'interrotta attività può essere dimostrata con certificazione rilasciata dal comune sede dell'impresa, dalla quale risulti inequivocabilmente che l'azienda per la quale è richiesto il contributo esiste da almeno tre anni.

Nel computo di tre anni di attività non si tiene conto di eventuali intervenuti cambiamenti del titolare dell'impresa e, per i pubblici esercizi in possesso della licenza stagionale di P.S., di eventuali interruzioni di attività derivanti dalla limitazione della licenza stessa.

Art. 4.

Possono beneficiare dei contributi le imprese che non abbiano più di trenta dipendenti, esclusi gli apprendisti.

Tale limite non si estende alle cooperative di consumo e loro consorzi.

Art. 5.

Non possono beneficiare dei contributi i ristoranti e pubblici esercizi, anche annessi ad alberghi, che abbiano beneficiato delle provvidenze di cui alla legge 12 marzo 1968, n. 326. I richiedenti il contributo, che esercitino tali attività, dovranno produrre una dichiarazione da loro sottoscritta, dalla quale risulti che non hanno beneficiato delle provvidenze della citata legge e che non hanno in corso la pratica per ottenerle.

Art. 6.

Sono comunque escluse dal contributo le spese di primo impianto e le spese destinate all'acquisto di scorte. Possono invece usufruire dei benefici della presente legge gli acquisti di automezzi destinati solo al trasporto di cose e che siano necessari nel quadro della ristrutturazione e dell'ammodernamento aziendale.

Art. 7.

Il contributo può essere concesso per:

a) le spese di miglioramento o rinnovo delle attrezzature, comprese le indispensabili opere murarie per l'adattamento dei locali; le nuove attrezzature devono rispondere alle esigenze di una maggiore produttività;

b) la ristrutturazione aziendale che comporti, oltre al rinnovo delle attrezzature ed alle opportune opere murarie, un aumento delle dimensioni aziendali espresso o in aumento delle superfici di vendita, o nella introduzione di nuovi articoli. La ristrutturazione da apportare all'azienda deve rispondere alle tecniche produttivistiche.

Nel finanziamento per la ristrutturazione aziendale sono ammesse anche la costruzione, l'ampliamento o l'acquisto di una propria sede, nonchè l'acquisto dei locali nei quali già si esercita l'attività, purchè tali operazioni siano necessarie nel quadro del programma di ammodernamento e ristrutturazione dell'impresa.

La rispondenza del miglioramento o della ristrutturazione aziendale alle esigenze o alle tecniche produttivistiche, è accertata dalla commissione di cui all'art. 16 della presente legge.

Art. 8.

Per le spese effettuate ai fini previsti dalla lettera *a*) del precedente articolo, il contributo regionale è limitato alla spesa massima ammissibile di L. 7.000.000 e può essere concesso per un periodo di cinque anni.

Per le spese effettuate ai fini previsti dalla lettera *b*) del precedente articolo, il contributo regionale è limitato alla spesa massima ammissibile di L. 25.000.000 e può essere concesso per un periodo di dieci anni.

Qualora più filiali appartengano ad una unica impresa, il limite della spesa di cui ai commi precedenti non può essere complessivamente superato, anche frazionando la spesa fra le varie filiali.

Tale limitazione non è applicabile nel caso che beneficiari del contributo siano le cooperative di consumo e loro consorzi, indicati nell'ultimo comma dell'art. 4, i quali potranno usufruire, al massimo, del quinto degli stanziamenti previsti per ciascuna provincia dall'art. 18 della presente legge.

Art. 9.

Il contributo di cui all'art. 1, può essere concesso in misura non superiore al 6 per cento e non inferiore al 3,50 per cento. La misura massima può essere concessa solo nei casi previsti dal punto *a*) del successivo art. 14.

La spesa è ammessa a contributo in base alle seguenti percentuali:

100 per cento della spesa per rinnovo delle attrezzature fisse e mobili, per le conseguenti opere murarie e per l'ammodernamento dei locali;

70 per cento per la costruzione, ampliamento o acquisto dei locali per l'attività dell'azienda;

50 per cento per l'acquisto del terreno occorrente per la costruzione e per l'eventuale area di parcheggio; la spesa ammessa a contributo per l'acquisto del terreno non può superare comunque il 50 per cento della spesa ammessa per l'esecuzione delle opere murarie ed impianti fissi.

Art. 10.

Il contributo è corrisposto dalla Regione al beneficiario.

Nel caso che sia stato acceso un mutuo presso un istituto di credito, il contributo può essere corrisposto direttamente all'istituto mutuante.

Il contributo continua ad essere concesso agli eredi nel caso di trasferimento dell'azienda mortis causa, ed al beneficiario in caso di trasferimento dell'azienda per atto tra vivi.

Il contributo viene a decadere dal momento della cessazione dell'azienda, e viene revocato nel caso che alla costruzione destinata ad attività commerciale venga data, senza preventiva autorizzazione, da rilasciarsi con decreto del Presidente della Giunta regionale, una diversa destinazione.

Nel caso di revoca del contributo, per il ricupero dei contributi già versati si procede ai sensi del regio decreto 14 aprile 1910, n. 639.

Art. 11.

Le domande di contributo devono essere presentate all'Assessorato regionale al quale è affidata la materia del commercio.

Alla domanda, in carta legale, devono essere allegati, oltre agli altri documenti attestanti la sussistenza dei requisiti necessari per ottenere il contributo:

a) se si tratta di opere murarie o di acquisto di immobili:

1) relazione e perizia tecnica;

2) disegni;

3) computo metrico estimativo;

4) piano di finanziamento;

b) se si tratta di acquisto di attrezzature:

1) preventivi di spesa;

2) planimetria dei locali;

3) piano di finanziamento.

Art. 12.

L'esame dei progetti e dei preventivi di spesa per l'accertamento della congruità dei prezzi, esposti ai fini della determinazione della spesa occorrente per l'esecuzione dell'opera e per gli acquisti da effettuarsi e per l'accertamento della loro regolare esecuzione, spetta — in deroga a quanto disposto dalla legge regionale 25 novembre 1963, n. 31 — all'ufficio tecnico regionale dei lavori pubblici.

Qualora in sede di verificazione dei lavori e degli acquisti, venisse accertata una spesa inferiore a quella, in base alla quale il contributo è stato concesso, il contributo medesimo sarà proporzionalmente ridotto.

La liquidazione del contributo viene disposta dall'Assessore regionale competente in materia di commercio; il contributo è corrisposto al beneficiario in due semestralità, dopo l'accertamento della regolare esecuzione dell'opera, con decorrenza dal 30 giugno o dal 31 dicembre successivo alla data del decreto di concessione del contributo medesimo.

Art. 13.

Il contributo regionale viene assegnato alle imprese che abbiano o che raggiungano le superfici minime che verranno fissate, a seconda dei vari tipi di negozi, con regolamento da emanarsi dal Presidente della Giunta regionale, previa deliberazione della Giunta stessa, sentita la commissione di cui all'art. 15 della presente legge.

Ai fini del minimo dimensionale per i negozi che esercitino più rami di attività, si terrà conto dell'attività prevalente, che sarà determinata dalla commissione di cui all'art. 15. Per i tipi di negozio che non saranno elencati nel regolamento o che non rientreranno, per l'attività prevalente da loro svolta, in tale elenco, il contributo può essere concesso a prescindere dalle dimensioni aziendali.

Il contributo per l'acquisto di apparecchiature frigorifere, destinate alla conservazione dei prodotti dell'alimentazione, compresi i banchi frigoriferi, può essere concesso indipendentemente dai minimi dimensionali.

Art. 14.

Il contributo che viene concesso per ogni singola operazione, può essere differenziato - entro il limite massimo di cui all'art. 9 - allo scopo di agevolare maggiormente e con carattere di priorità:

a) la concentrazione di più imprese al dettaglio in una unica impresa esercitata in un solo punto di vendita; uguale priorità viene data alle imprese che andranno ad esercitare la loro attività o in centri commerciali o in un unico locale di vendita, avendo quindi in comune almeno parte delle spese di gestione; ciascuna delle imprese che si concentrano e che andranno ad esercitare in un unico locale potrà beneficiare del contributo entro i limiti di cui all'art. 8;

b) le imprese al dettaglio, aderenti ai consorzi acquisti collettivi o alle unioni volontarie grossisti dettaglianti;

c) le imprese, che hanno sede in comprensori o in Comuni commercialmente poco attrezzati;

d) le imprese, che hanno sede in centri storici od in immobili vincolati dalla sovraintendenza ai monumenti, che devono essere restaurati o ricostruiti dopo la demolizione;

e) le imprese appartenenti al settore dell'alimentazione;

f) i pubblici esercizi che intendono rinnovare anche gli impianti di cucina ed i servizi igienici.

Nel regolamento di esecuzione della presente legge, saranno determinati i punteggi in base ai quali i criteri di differenziazion potranno trovare pratica applicazione; nel regolamento verranno inoltre determinati i comprensori ed i comuni commercialmente poco attrezzati, di cui alla lettera c) del presente articolo.

Art. 15.

Il presidente della Giunta regionale nomina, con proprio decreto, previa deliberazione della Giunta, per un triennio, una commissione regionale suddivisa in due commissioni provinciali, ciascuna delle quali risulterà formata da:

a) l'assessore regionale al quale è affidata la materia del commercio, con funzione di presidente;

b) un assessore provinciale;

c) un rappresentante delle minoranze del Consiglio regionale;

d) un rappresentante della camera di commercio, industria, agricoltura e artigianato;

e) un esperto del settore della produttività;

f) un rappresentante dei commercianti;

g) un rappresentante dei pubblici esercenti;

h) un rappresentante dell'ente provinciale per il turismo;

i) un rappresentante della federazione dei consorzi cooperativi.

L'assessore provinciale sarà designato dalla rispettiva Giunta provinciale e, in caso di assenza del presidente della commissione, lo sostituisce.

I membri di cui alle lettere f) e g) saranno designati dalle rispettive associazioni di categoria.

Funge da segretario delle due commissioni provinciali un funzionario dell'amministrazione regionale.

Ai componenti e al segretario delle commissioni spetta il trattamento stabilito dalla legge regionale 10 gennaio 1954, n. 1, e successive modifiche ed integrazioni.

La composizione della commissione provinciale di Bolzano deve adeguarsi alla consistenza dei gruppi linguistici quali sono rappresentati nel consiglio provinciale di Bolzano.

Art. 16.

Le domande intese ad ottenere il contributo, corredate della documentazione di cui all'art. 11, devono pervenire all'Assessorato regionale, al quale è affidata la materia del commercio, entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 17

Possono usufruire dei benefici della presente legge gli ac sti effettuati od i lavori iniziati dopo la data di presentaz della domanda.

Art. 18.

Per l'attuazione della presente legge, sono autorizzat carico dell'esercizio finanziario 1968:

un limite d'impegno di lire 45 milioni per la concessi del contributo di cui alla lettera a) dell'art. 7;

un limite d'impegno di lire 20 milioni per la concess del contributo di cui alla lettera b) dell'art. 7.

Le annualità relative saranno iscritte nello stato di pı sione della spesa della Regione in misura di lire 65 milioni ciascuno degli esercizi finanziari dal 1968 al 1972 e di lire 20 lioni per ciascuno degli esercizi finanziari dal 1973 al 1977.

Alla copertura dell'onere di lire 65 milioni a carico dell'e cizio finanziario 1968, si provvede mediante prelevamento di importo dal fondo speciale iscritto al capitolo 2080 dello s di previsione della spesa per l'esercizio medesimo.

I fondi previsti dalla presente legge, sono riservati n a favore di imprese operanti in provincia di Trento e me favore di imprese operanti in provincia di Bolzano

La presente legge sarà pubblicata nel « Bollettino Uffici della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osserv e di farla osservare come legge della Regione.

Trento, addì 15 novembre 1968

Il Presidente della Giunta regio
GRIGOLLI

Visto, *il Commissario del Governo nella Regione*: SCHIAVO

(1954)

LEGGE REGIONALE 16 novembre 1968, n. **47.**

Modifiche agli articoli 11 e 12 della legge regionale 5 vembre 1960, n. 22, contenente nuove norme sullo s giuridico, trattamento economico e ordinamento delle riere per il personale delle carriere direttiva e di conc addetto ai libri fondiari.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione n.* 49 *del* 19 *novembre* 1968)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Il primo comma dell'art. 11 della legge regionale 5 no bre 1960, n. 22, è sostituito dal seguente:

« I posti di ispettore capo sono conferiti mediante s tinio per merito comparativo al quale sono ammessi gli is tori superiori che abbiano compiuto tre anni di effettivo vizio nella qualifica, fermo restando il disposto del seco comma dell'art. 19 della legge regionale 7 settembre 1958, n. Per l'ispettore capo, incaricato di svolgere funzioni in provi di Bolzano, è richiesta la conoscenza della lingua tedesca ».

Art. 2.

L'art. 12 della legge regionale 5 novembre 1960, n. 22, è s tuito dal seguente:

« La promozione ad ispettore generale si consegue diante scrutinio per merito comparativo al quale sono amm gli ispettori capi che abbiano compiuto tre anni di effet servizio nella qualifica e siano in possesso della conosc delle lingue italiana e tedesca.

L'accertamento della conoscenza della lingua non mate — ai fini dell'attribuzione dell'indennità prevista dall'art. della legge regionale 7 settembre 1958, n. 23. — è fatta a s del terzo comma dell'articolo medesimo.

Per gli ispettori capi, provenienti dalla carriera di concetto, si prescinde da tale accertamento, qualora, all'atto del conseguimento del diploma di abilitazione alle funzioni di conservatore, abbiano superato l'esame nelle due lingue.

All'ispettore generale compete l'indennità prevista dall'articolo 19 della legge regionale 7 settembre 1958, n. 23 ».

La presente legge sarà pubblicata nel « Bollettino Ufficiale » della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Trento, addì 16 novembre 1968

Il Presidente della Giunta regionale
GRIGOLLI

Visto, *il Commissario del Governo nella Regione*: SCHIAVO

(1955)

LEGGE REGIONALE 16 novembre 1968, n. **48**.

Nuove norme per particolari categorie di personale regionale.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione n.* 49 *del* 19 *novembre* 1968)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. **1**.

E' istituito il ruolo del personale d'ufficio dei sottufficiali e guardie forestali, di cui alla tabella allegata alla presente legge.

Art. 2.

Il personale del ruolo speciale dei sottufficiali e guardie forestali, che raggiunga i limiti di età, previsti dalle vigenti norme per il collocamento a riposo, può, a domanda, essere trasferito, previo parere favorevole del consiglio di amministrazione, nel ruolo di cui all'art. 1 della presente legge, per essere adibito a mansioni d'ufficio esclusivamente presso gli ispettorati forestali, gli uffici speciali di sistemazione bacini montani, gli uffici di amministrazione delle foreste demaniali e la direzione generale dei servizi forestali.

La domanda, di cui al comma precedente, deve essere presentata almeno tre mesi prima del raggiungimento di limiti di età, previsti dalla vigente norma per il collocamento a riposo del personale del ruolo speciale dei sottufficiali e guardie forestali.

I posti, coperti in base al presente articolo, saranno computati nelle future assunzioni di personale del ruolo speciale dei sottufficiali e guardie forestali, di cui alla tabella n. 23 allegata alla legge regionale 26 agosto 1968, n. 20, ai fini della osservanza dell'art. 15 della legge regionale 7 settembre 1958, n. 23.

Art. **3**.

Il personale inquadrato nel ruolo, di cui all'art. 1, non può conseguire promozioni e sarà collocato a riposo al compimento del 65° anno di età.

A detto personale compete un congedo ordinario di un mese per ogni anno di servizio.

Al personale medesimo spetta il trattamento economico in godimento all'atto del transito nel ruolo, di cui all'art. 1, ivi comprese le indennità speciali proprie del personale del ruolo dei sottufficiali e guardie forestali.

Art. 4.

All'impiegato del ruolo contrattuale, di cui alla tabella n. 27 allegata alla legge regionale 26 agosto 1968, n. 20, che, alla data di entrata in vigore della presente legge, esplichi da oltre un decennio le funzioni di economo-cassiere della Regione e fruisca da non meno di quattro anni del trattamento economico indicato nella tabella stessa, compete il trattamento economico previst. per l'ex coefficiente 402.

Art. 5.

Alla spesa per l'attuazione della presente legge, prevista in ragione d'anno, in lire 32 milioni si provvede mediante prelevamento dal fondo iscritto al capitolo n. 670 dello stato di previsione della spesa per l'esercizio finanziario 1968.

La presente legge sarà pubblicata nel « Bollettino Ufficiale » della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Trento, addì 16 novembre 1968

Il Presidente della Giunta regionale
GRIGOLLI

Visto, *il Commissario del Governo della Regione*: SCHIAVO

TABELLA

Ruolo del personale d'ufficio dei sottufficiali e guardie forestali

ex coefficiente	Qualifiche	Numero dei posti
271	Maresciallo maggiore	
229	Maresciallo capo	
202	Maresciallo ordinario	
180	Brigadiere	15
157	Vice brigadiere	
173	Guardia scelta	
146	Guardia	

(1956)

LEGGE REGIONALE 16 novembre 1968, n. **49**.

Intervento finanziario della Regione per lo svolgimento dei campionati mondiali di sport invernali che si svolgeranno in Val Gardena nel 1970.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione n.* 49 *del* 19 *novembre* 1968)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Per lo svolgimento dei campionati del mondo di sport invernali, che avranno luogo in Val Gardena nel 1970, l'amministrazione regionale è autorizzata a concedere, nell'esercizio 1968, al comitato organizzatore, per le spese sostenute e da sostenere, una sovvenzione straordinaria di importo non superiore a lire 440 milioni, di cui:

lire 290 milioni per spese generali e di organizzazione e

lire 150 milioni per costruzione, rifacimento di impianti sportivi, piste di sci ed attrezzature inerenti.

Art. 2.

La sovvenzione sarà versata, mediante ordinativo diretto, in apposito conto corrente fruttifero presso la tesoreria regionale, intestato al comitato.

Gli interessi, maturati sul conto corrente, saranno versati annualmente nella cassa della Regione.

I prelevamenti delle somme occorrenti per l'attuazione della manifestazione, di cui al precedente articolo, saranno effettuati, di volta in volta, dal presidente o dal vice presidente del comitato, il quale provvederà alla gestione delle somme prelevate.

Al termine della gestione l'eventuale eccedenza, risultante dal suddetto conto corrente, dovrà essere versata in entrata del bilancio della Regione.

Alla fine della gestione e comunque non oltre il 30 giugno 1970 il comitato dovrà presentare all'amministrazione regionale il conto consuntivo della gestione stessa, accompagnato da apposita relazione illustrativa nonchè dai relativi atti e documenti giustificativi, da sottoporre al riscontro della ragioneria generale della Regione e della Corte dei conti.

Successivamente il detto consuntivo dovrà essere pubblicato nel « Bollettino Ufficiale » della Regione.

Art. 3.

L'amministrazione regionale è autorizzata a disporre, a manifestazione conclusa, a favore degli enti pubblici della Val Gardena, degli impianti realizzati e dei materiali di qualsiasi genere acquistati con i fondi messi a disposizione.

Art. 4.

Il comitato organizzatore sarà integrato con due funzionari della Regione, designati dalla Giunta regionale scelti tra il personale della carriera direttiva, dei quali uno del ruolo amministrativo e l'altro del ruolo speciale della ragioneria.

Art. 5.

L'amministrazione regionale è autorizzata a costruire, su terreno di proprietà del comune di Ortisei, un edificio atto a ospitare le manifestazioni e i servizi stampa dei campionati del mondo di sport invernali, fissati per l'anno 1970, per una spesa non superiore a lire 360 milioni ivi compreso l'onere per la demolizione dei fabbricati insiti sul terreno. L'edificio rimarrà di proprietà del comune predetto, per essere successivamente destinato a scopo di pubblico interesse senza ulteriori oneri a carico del bilancio regionale.

Art. 6.

La progettazione dell'edificio, la direzione dei lavori e la assistenza al collaudo sono affidati a liberi professionisti, designati dal comitato organizzativo dei campionati del mondo di sport invernali della Val Gardena. I relativi compensi sono determinati in base all'art. 1 della legge regionale 3 giugno 1968, n. 10.

Art. 7.

L'appalto dei lavori viene affidato a corpo con le modalità fissate dagli articoli 3, 4, 5 e 6 della legge regionale 27 agosto 1968, n. 21.

Art. 8.

All'onere di lire 800 milioni, derivante dalla attuazione della presente legge, si fa fronte con una quota della compartecipazione al gettito del lotto, dei monopoli e delle tasse e imposte sugli affari, riscosso nel territorio regionale, a tale titolo attribuita alla Regione per l'esercizio finanziario 1968.

La presente legge sarà pubblicata nel « Bollettino Ufficiale » della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Trento, addì 16 novembre 1968

Il Presidente della Giunta regionale
GRIGOLLI

Visto, *il Commissario del Governo della Regione*: SCHIAVO

(1957)

LEGGE REGIONALE 16 novembre 1968, n. **50.**

Istituzione del posto di segretario generale nell'ordinamento delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Trento e di Bolzano.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione n.* 49 *del* 19 *novembre* 1968)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

L'ordinamento delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Trento e di Bolzano deve prevedere il posto di segretario generale (con qualifica corrispondente al coefficiente 670).

Le disposizioni contenute nell'art. 2 della legge statale 23 febbraio 1968, n. 125, non si applicano nella Regione ai sensi dell'art. 12 della legge medesima.

Art. 2.

Alla qualifica di segretario generale si accede mediante concorso per titoli, riservato ai funzionari del ruolo organico di ciascuna delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura della Regione, muniti di laurea, che rivestono la qualifica di vice segretario generale o da almeno tre anni quella di capo servizio.

Art. 3.

Norma transitoria

Nella prima attuazione della presente legge il personale statale di ruolo, che eserciti, alla data di entrata in vigore della legge, da almeno sei anni presso una delle camere della Regione le funzioni di segretario generale, in base a provvedimenti delle rispettive giunte camerali regolarmente approvati, potrà — previo nulla osta dell'amministrazione di appartenenza — essere inquadrato nel ruolo camerale con la qualifica di segretario generale.

I posti di segretario generale, istituiti con l'art. 1 della presente legge, sono attribuiti, nella prima applicazione, a chi esercita le funzioni di segretario generale da non meno di tre anni alla data di entrata in vigore della legge medesima, in base a deliberazioni dell'ente regolarmente approvate.

La presente legge sarà pubblicata nel « Bollettino Ufficiale » della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Trento, addì 16 novembre 1968

Il Presidente della Giunta regionale
GRIGOLLI

Visto, *il Commissario del Governo della Regione*: SCHIAVO

(1958)

ANTONIO SESSA, *direttore* ACHILLE DE ROGATIS, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.